

## TORNATA DEL 10 AGOSTO 1867.

PRESIDENZA CASATI

**Sommario** — *Lettura ed approvazione del processo verbale — Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico, resoconto del Relatore sopra alcune petizioni — Discorsi del Senatore Siotto-Pintor, Avonsa, Conforti in favore — Considerazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio in risposta ad alcuni degli opposenti — Rettificazioni del Senatore Lambruschini in risposta al Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Sen. Di Castagnetto circa le sue proposte finanziarie — Risposte del Ministro di Grazia e Giustizia al Senatore Mameli e replica di questo — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Proposta di 21 Senatori approvata dal Senato — Parole del Senatore Mameli per un fatto personale.*

La seduta è aperta a ore 1 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà poscia lettura del seguente sunto di petizioni.

3953. Il Sacerdote Pietro Piroia di Vagna (Ossola), domanda che nella legge sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico vengano modificate le disposizioni che riguardano la soppressione dei benefici.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3954. Le direttrici dei Monasteri delle Orsoline, delle suore del Buon Pastore di Santa Sofia, e della Presentazione, insieme al Procuratore della già Congregazione dei Barnabiti di Lombardia, domandano che venga modificato l'art. 18 del progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3955. Francesco Sibilla e Giuseppe Losito di Acquaviva delle Fonti, domandano che dal Senato non venga adottata la soppressione degli Enti ricettizii.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

3956. Alcuni patroni laici di benefici laicali e di altri luoghi più in numero di 23, domandano che venga modificato il progetto di legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

3957. Il Sindaco, La Giunta Municipale, e quattro membri del Clero ricettizio di Sant'Angelo a Scala (Avellino), fanno istanza perchè vengano introdotte modificazioni nell'art. 1 della legge per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**Presidente.** La parola è al Senatore Siotto-Pintor. Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola per riferire su alcune petizioni.

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna, Rel.** Il Capitolo ed i Canonici della Basilica di S. Ambrogio di Milano facendo presente lo stato eccezionale di quel Capitolo e l'importanza che ha come pure la circostanza che in seguito alla precedente soppressione, non è dotato che sul debito pubblico, domanda che piaccia al Senato di introdurre un temperamento favorevole nella legge alla sua eccezionale posizione.

Parere dell'Ufficio Centrale è che il Senato anche su questa petizione non possa altrimenti deliberare che deliberando sul progetto di legge.

La petizione che ho testè letta porta il N. 3951. Petizione N. 3952, sottoscritta dai sig. Avv. Francesco Palmeri e l'Avv. Ignazio, i quali, alludendo all'articolo 5. del disegno di legge pel quale è stabilito che le cappellanie di cui al N. 5 dell'art. 1 si intendranno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena in difetto di decadenza, propongono e domandano che sia introdotto un emendamento pel quale venga stabilito, che i beni ritornino in perfetta proprietà degli eredi legittimi del fondatore.

Questa domanda riferendosi all'art. 5 della legge, potrà ricevere la sua soluzione allorquando il Senato dovrà passare alla votazione di quest'articolo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto Pintor.** Signori Senatori,

Non era intendimento mio lo interloquire in questa discussione, ossia per la infiacchita sanità mia, ossia più ancora per la calda e infuocata stagione. Un serio pensiero sul debito mio mi persuase a venire. Sono giunto stamane, e tosto mi sono messo a raccogliere le mie idee, acciò che per avventura non fosse rotto l'ordine logico del mio ragionamento. Ed eccomi a dirvi le ragioni per le quali io voterò in favore del disegno di legge, considerandolo soltanto dall'ordine giuridico. Vogliate portare pazienza, io sarò breve.

Lo Stato ha egli il diritto di sopprimere gli enti morali?

Ognuno è arbitro della creatura sua. Non ha da esserlo la sovranità?

La personalità civile è creazione di legge. Sopprimendola, essa non toglie un diritto, sibbene un subbietto del diritto.

La legge scioglie le associazioni, opera non sua, se dannose allo Stato; come non potrà gli enti morali che opera sua sono?

La legge non si è legata, non poteva legarsi a dar loro il privilegio della immortalità.

Ci adducono una miriade di argomenti, e prima la libertà dell'individuo di scegliere la maniera di vita che più gli torna. Facile è la risposta. Imperocchè non già l'associazione si vieta, soltanto si spegne la personalità civile; non la volontà individuale si abolisce, sì la volontà collettiva dell'ente morale.

Dicono ancora: è un insulto, una ferita alla Chiesa. In che l'insulto o dove è la ferita? Non sono i fedeli la parte massima della Chiesa? E se stimino inutili o dannosi alcuni enti morali, in qual guisa oltraggiano o feriscono la Chiesa?

Aggiungono farsi violazione de' principii del cattolicesimo. Ma i beni della Chiesa non sono il cattolicesimo, nè lo Stato abolisce i voti, sibbene scioglie le associazioni.

Si arrovellano contro l'incameramento, e ci accusano di confiscare i frutti del sacrificio, i doni del pentimento, i legati del dolore. Ma disciolta la personalità civile, spento il corpo morale, per quale diritto continuerebbono a possedere? Hanno mai posseduto i morti?

Signori, noi siamo qui in faccia a due opinioni estreme. La prima non dice già cogli ariani schifosamente adulatori che il mondo è dell'imperatore, sì dice co' novatori fulminati nel Concilio di Costanza che il clero non può possedere e che lo Stato può torre alla Chiesa li beni temporali per lo peccato dei ministri suoi.

L'altra opinione si comprende nella dichiarazione dell'assemblea del clero francese a Luigi XIV nell'anno, cred'io, quarantesimosesto del secc'lo diciassettesimo.

« Noi saremmo, vi dicevano que' prelati, noi saremmo prevaricatori della casa di Dio, della dignità nostra, della ecclesiastica libertà, se non vi dicessimo, o sire, che la Chiesa non è tributaria; che la sua volontà dee essere sola regola e norma de' donativi suoi; che le sue immunità sono così antiche come antico è il cristianesimo; che ella è una empietà il non collocare i beni ecclesiastici nel novero delle cose più sacre; e che eglino sono della essenza della religione. » A tanto immane disorbitanza per la quale si rinnega Cristo dicente: Date a Cesare quello che è di Cesare, si rinnega l'apostolo che scrive: Rendete a ciascuno il debito, il tributo a cui dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. *Reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem;* a siffatte assurdità storiche e giuridiche, economiche e politiche, sociali e morali, filosofiche e religiose, il senso della umanità si sdegna e si rivolta!

Scriva egli dunque il fanatico Tommaso Moro quella sua supplicazione alle anime che si purgano, nella quale è tutto inteso a provare che le sostanze del clero sono niente altro che il tesoro de' poveri in questo mondo e nel futuro; detti un Mirabeau quel suo libro che s'intitola *L'amico degli uomini*, mostrando il pro che torna grandissimo alla Francia dai frutti di quelle sue ricchissime abbadi; fulmini il grande ma impetuoso e superlativo Bossuet come sacrileghi i principii che delle cose ecclesiastiche si valgono in qualsiasi necessità dello Stato; e il Dumesnil avvocato generale per Carlo IX, e il Talon nelle sue *Dissertazioni sopra l'autorità de' sovrani* propugnano a tutt'uomo questa teoria. Il povero mio giudizio relega quelle loro affermazioni tra le opinioni incomportevolmente estreme.

Da buon cattolico io non metterò del paro colle dottrine d'uomini privati, e sieno pure dottissimi, le decisioni del quinto Concilio di Laterano. Contuttociò io non istimo ch'esso abbia o voluto o potuto darci a intendere quasi per articolo di fede quella sua sentenza, che cioè soltanto col beneplacito del Papa nelle gravi necessità dello Stato soccorsi dalla Chiesa si dieno alla cassa pubblica, e con umiltà, con profonda devozione e con rendimento di grazie i laici li ricevano!

Vi ha dunque tra queste due false opinioni estreme una opinione di mezzo che sola mi par vera; ed è quella dei Padri santi della Chiesa, di Giovanni patriarca antiocheno, d'Incmaro arcivescovo di Reims e di altri moltissimi ai quali s'accostò il vescovo di Bazas allorquando a Enrico III di Francia, voglioso di occupare senz'altro i beni ecclesiastici, minacciava i calci di Eliodoro, i castighi di Antioco, di Diocleziano, di Giuliano l'apostata, non senza ricordargli il malvagio consiglio dato, secondo lui, da Pier della Vigne a re Federico, di appropriarsi cioè tutta la sostanza ecclesiastica, acciò che Iddio sdegnato gli rendesse il merit-

della sua ingratitudine inverso di lui che serrando e disserrando volse le chiavi del suo cuore soavemente assai.

Io vo' dire con ciò che la risoluzione della questione del diritto dipende principalmente dal modo in che è posta. Quando io sia interrogato in termini generalissimi se possa lo Stato insignorirsi a suo libito dei beni ecclesiastici e convertire in uso profano le cose dedicate al culto, io risponderò assolutamente che no, nè io vo' conforto di autorità migliore che quella degli stessi protestanti, del Melantone, a cagione d'esempio, grande teologo, e del Wesembuccio, sommo giurisperito. Che se altri mi chiegga poi se non sia caso in che lo Stato per necessità presente, manifesta, ineluttabile, possa valersi dei beni della Chiesa, io risponderò senza esitazione che si, e recherò ad esempio i conventi romani divenuti più volte, ah! troppo! in questi ultimi tempi quartieri di soldatesca straniera.

Quando io odo, trattandosi di beni della Chiesa, l'ordine ministeriale sostituirsi alla Congregazione dei fedeli, quando io odo pochi di tra il clero bestemmiare che quei beni appartengono a Dio, allora mi ricorrono alla mente gli impostori sacerdoti di Belosmascherati dal profeta Daniele; i quali per anditi sotterranei, a bruzzolo, in sul vespro del dì, *advesperascende die*, tra il buio e le tenebre della notte, penetravano nel tempio, e quivi colle donne e coi figliuoli divoravano quello che la credulità delle plebi aveva posto la mattina dinanzi all'altare di quel sozzo Iddio. Ma l'ordine ministeriale o i preti sono eglino la Chiesa? Tolga il cielo! chè non vo' far dell'eretico con costoro. Se dunque per lo meglio della parte più numerosa della Società ecclesiastica, il laicato, si debba una data porzione di questi occupare, dirò io che lo Stato abbia della roba sua spodestato la Chiesa? Mai no.

E non m'oppongano la volontà de'testatori. Cosa singolare che mentre odiano la passeggera libertà dei viventi proteggano a spada tratta la eterna libertà de'morti! Innanzi tutto è assurdo che i testamenti di tre o quattro secoli fa dieno norma alla civiltà presente; se no, per quale diritto s'abolivano appo molte nazioni i maggioraschi e i fidecommessi? Appresso, se que'divoti testatori avessero intravedute le bisogno della moderna società, avrebbero così appunto fatto come fecero? Che fare, a modo d'esempio, de'beni lasciati per redimere gli schiavi quando più schiavi non sono?

Nè menò farò buono quell'altro loro argomento, che cioè avendo Iddio voluto che la Chiesa in forma di società si costituisse con una gerarchia tutta sua propria, essa ha per volere divino implicito il diritto di possedere. Se dovessi contendere alla Chiesa tale facoltà, io direi che l'abbassano alla misera condizione delle umane cose coloro che la reputano altramente impossibile; io domanderei quanti palagi, quante ville,

e quante possessioni si avesse Cristo nostro Signore quel giorno nel quale lagnavasi di non avere dove posare il capo; io chiederei se la Chiesa non mietesse a migliaia i trionfi ne'campi dell'umile povertà prima che Costantino, santo di non troppo felice memoria, licenziasse i collegi cristiani di possedere. Ma posciachè io concedo di buon grado alla Chiesa la facoltà di possedere, ammetterò la premessa, affrettandomi tuttavia a negare le sperticate conseguenze che ne si vuole dedurre.

Facoltà io dico, e non diritto. Conciossiachè molti per fina astuzia, molti più per grossolana ignoranza confondono ad una le più distinte o anco disperate cose, i sacri arredi e i beni destinati specialmente al culto colla opulenza degli ecclesiastici, l'ordine ministeriale colla Chiesa, la capacità col diritto. Quando per noi si ode tuttodi che la Chiesa o altri qualsiasi ha il diritto indefinito di acquistare, chi è di noi che possa tenere il riso? In verità io stimo di avere capacità di succedere a tutti voi, se piaccia a voi d'istituirmi erede o di onorarmi di legati. Soltanto mi duole ch'io non ne abbia il diritto!

Invano ricordano le società di traffico, le associazioni per imprese d'industria, e altrettali enti giuridici, imperocchè elle non sono cose da confondersi in una queste. Quelle società mettevano in comune la roba loro; e se sviando esse dalla innocua istituzione, metta conto allo Stato di spiantarle, bene sta, ma sottentra allora la giurisprudenza di Marciano il quale insegna potersi sciogliere i collegi illeciti, lecito però ai soci di partirsi il fondo comune. Che se una qualche Università governativa di studi nello Stato si sopprimesse, ciò che Dio tolga quando non si sopprimano tutte, pensano eglino i nostri oppositori che quelli insegnanti avrebbero buon viso a partirsene gli stabili e i capitali?

Parmi aver detto abbastanza per fare intendere come in mia sentenza la personalità collettiva, quella che non sia strettamente individuale, sia una personalità fittizia. Ora, tutti i principii della filosofia nazionale concorrono a dimostrare che la personalità fittizia non può generare una proprietà perfetta; altrimenti l'effetto sarebbe maggiore della sua cagione.

E dicano e scrivano quanto possono e sanno, e quello ancora che non sanno. Questo è il senso che si trae da' fatti della Bibbia arcanamente sacri. Agli adornamenti dell'altare poser mano nelle gravi necessità dello stato molti santi re d'Israele. Gioas consegnò i vasi sacri ad Azachele re della Siria; e per indurre Sennacheribbo a levare l'assedio dalla tribolata Gerusalemme, anche le lastre d'oro delle porte del Tempio fece torre il piissimo re Ezechia. E non era egli per avventura umano e giusto e soprattutto nello spirito della religione che l'oro fosse speso a pro di quei fedeli che quell'oro avean donato?

Questo è il senso che si trae dalla storia dell'Impero romano. Primo Costantino licenziò i collegi dei

chierici a possedere. L'economista di Costantinopoli rendeva conto ogni anno al magistrato politico. Ben volle sottrarsi a quel sindacato Papa Leone il Magno, ma non volle udirne nè saperne il piissimo imperatore Marciano. A chi poi non è nota la legge di Valentiniano I colla quale insin dal secolo quarto egli poneva freno agli strabocchevoli acquisti del Clero?

Questo è il senso che si trae dalla storia ecclesiastica. Ricordiamo le gare tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Al quale dichiarando il Pontefice il senso di una cotal sua avventatissima Bolla rescriveva non essere mai stata sua intenzione di negare che possa il sovrano per le necessità dello Stato dare di piglio alle sostanze ecclesiastiche, essendochè vivo tempio di Cristo sono i fedeli, e delizia è di Dio l'essere coi figliuoli degli uomini.

Questo è il senso che si trae dal notissimo principio del dominio eminente. Affermano che il Governo non può fare suoi proprii, in nessun caso, i beni i quali, entrando nel dominio della Chiesa, svestono la natura primitiva, siccome quelli che si nomano e sono voti dei fedeli, prezzo dei peccati, patrimonio dei poveri. Vogliamo noi ammettere questa teoria sovversiva dei diritti essenziali della sovranità? Come mai? La destinazione di un cittadino qualsiasi come può ella cambiare la natura delle cose? o quale specie di consecrazione hanno eglino i beni destinati al mantenimento degli ecclesiastici?

Questo è il senso che si trae dal diritto de' canoni i quali semplice usufruttuario qualificano il possessore di un beneficio ecclesiastico.

Questo è infine il senso che si trae, mi si conceda la frase, dalla coscienza della umanità. Morto il vescovo, il popolo ne metteva subito a ruba tutto il mobiliare; il quale vandalismo nomavasi *jus spoli*, *jus exuviarum*. In altri luoghi il metropolitano, i capitoli, i chierici, i conventi, i protettori (e val dire i sovrani) spogliavano vescovi e abati; abati e vescovi spogliavano i canonici, i quali vescovi erano alla loro volta spogliati da' capitoli, finchè in sul finire del secolo quattordicesimo surse il vescovo romano per dire, tutto essere devoluto alla Camera apostolica.

Tanta poi era l'autorità della coscienza umana, che noi vediamo gli antichi canoni avere vietati gli affittamenti de' beni ecclesiastici ai laici per più di un triennio, lo che se non torna a lode della temperanza del laicato, mostra pure che l'ordine ministeriale non era troppo sicuro del suo diritto.

Ma tornando alla personalità fittizia, alla proprietà imperfetta, giusta, ragionevol cosa è che si vengano alquanto investigando i modi dell'acquisto. Allorchè i principi ebbono bisogno del clero (vezzo che non è al tutto nè in ogni dove smesso pure oggi) per fare schiavi i popoli, quando lo scudiscio clericale si alzava sacrilego sopra il dorso dei regnanti, furono allora conceduti al clericato molti e molti privilegi. Di volo ne accennerò alcuni. Ecco il parroco può ricevere i testamenti; la

esecuzione di legati pii può conferirsi, rimettersi nella dichiarazione del parroco; vale il pio legato se anco lasciato per testamento nullo; vale il testamento in qualunque modo consti della volontà; vietata la falcidia ne' legati pii, se anco trattasi de' figli; osta alle Chiese la sola prescrizione d'anni quaranta, alla Chiesa romana la prescrizione secolare; immunità da tutte gravanze per legge di Costantino prima, ristretta poi ai tributi appellati *munera sordida*, alle prestazioni straordinarie.

Fondata sopra questi e sopra cento altri privilegi, per tempo incominciò la ricchezza del Clero; e noi leggiamo come insin dai tempi di Gregorio Magno la Chiesa romana vastissime e pressochè sterminate si avesse le possessioni nella Sicilia e nella Italia continentale. Tutto fu abusato per far gabbo alla coscienza de' fedeli, il confessionale e il pulpito, e dai moribondi accattarono eredità cospicue, promettendo a peso d'argento la rimessione dei peccati e alti seggi nel paradiso. Tiro un velo sul resto. Una parola de' patronati, acciò ch'io non paia meno ossequente alla Chiesa. De' quali sconfinato è il numero, e il Clero non si peritò di rendere a' suoi benefattori gli onori dell'incenso nel tempio santo di Dio! Parecchi tra i pontefici incoraggiarono gli sterminati acquisti; e come Gregorio VII con quel suo caro trovato della *potestà indiretta* pretese, egli servo de' servi!, di dominare *umilmente* passeggiando sopra le sparse corone de' principi, così l'un de' suoi successori, Bonifacio VIII, s'asserì piacevolmente il dominio dell'orbe terraqueo (perchè non anche del sole e della luna?) sopra quell'appropriato verso della Genesi — *nel principio cred Iddio il cielo e la terra!* — I cardinali Baronio e Bellarmino sudarono lungamente a ordire questa stessa tela. Ma la moneta che si spendeva per buona in que' secoli non è oggi accettata nemmeno dalle donniciuole. Il grande S. Agostino c'insegna che là Chiesa non possiede se non se per diritto umano; e la storia è lì per ismentire le superbe pretensioni.

Quinci lo spirito farisaico prevalse, e lordamente s'interpretarono le Scritture secondo l'animalesca sapienza della carne, rinnovando nella Chiesa di Dio lo scandalo giudaico, confondendo colla buona novella di Cristo le pinguissime mense, e tutta vuotando la sofistica faretra per provare, essere nella Chiesa (come dicono) un diritto ingenito di accumulare quante più sostanze le piaccia *quandocumque, quomocumque, qualitercumque*.

Niuno stupisca a tantò abuso della religione, a tanto strazio della ragione umana. Erano i tempi ne' quali i vescovi della Francia, tolto in mano come un balocco un re imbecille, nudo lo flagellavano nel tempio, chiudendo, a nostro modo d'intendere, chiudendo Iddio gli occhi per non vedere tanto turpe spettacolo! Erano i tempi ne' quali, interrogati que' prelati della cagione d'una carestia che desolava tutte le contrade del regno, rispondevano gl'ipocriti ad una voce che Iddio

irato, puniva le frodate decime! Erano i tempi ne' quali il Clero, predicando a gola sfogata la crociata e il finimondo e dicendo ai laici colle braccia conserte al petto — alzate al cielo le viste —, usurpavasi frat-tanto la terra!

Io traggio dal mio ragionamento alcuna conseguenza pratica. E prima io fo distinzione tra le cose consacrate al culto e le altre destinate al sostenimento del clero. Sommamente più, senza modo più rispettabili le prime. Intorno alle quali io non sarò corrivo a muovere que-rela di eccesso. Imperocchè se l'avidò protestantismo adora nelle grette sue forme il re del creato, la pompa religiosa è, dirò quasi, immedesimata nello spirito del cattolicismo, al genio del quale si dee la creazione di quelle opere grandiose che formarono per lo pas-sato e formeranno insino alla fine l'ammirazione dei secoli. E nondimeno giova anche in ciò ricordare a quando a quando quello che il grande Girolamo scri-veva a Nepoziano del tempio di Gerusalemme, com-portevole essere stata in esso la pompa degli ori e de-gli argenti e delle gemme preziosissime perchè ivi si offriva in sacrificio il sangue de' giumenti, ma non do-versi ciò tollerare ne' templi cristiani dove si offre vit-tima immacolata di espiazione quel Cristo che insegnò ad avere le ricchezze per fango.

Ma altro, assolutamente altro è a dirsi sempre e in tutti i casi del patrimonio del Clero. Intorno al quale il Governo è nel suo diritto pienissimo d'impedire e vietare ogni soperchianza. Tollerossi nei passati tempi lo straricchiare della Chiesa, perchè a tutto provvedeva il Clero, al culto, allo insegnamento, ai poveri, agli ospedali, ossia perchè a gravi prestazioni fu poscia as-soggettato sotto nome di *munera gratuita*, tra le altre a ricevere negli episcopii e nelle abbadii i sovrani che viaggiavano pel Regno con tutto il loro seguito, il quale titolo regale appellavasi in quella barbara latinità *ju-gistii seu metatus*, ossia infine perchè i nostri antichi videro i vescovi coll'elmo e colla corazza ricevere la morte o darla in sui campi di battaglia.

Ho accennato alla soperchianza de' beni ecclesiastici della quale esempi notevoli somministra la storia. Nella Normandia, partito il territorio in diciassette por-zioni, tredici possedevane il Clero. Quando venne al trono il terribile Enrico VIII, i sette decimi de' beni stabili erano di proprietà ecclesiastica, e mille qua-rantuno istituti più godevansi la rendita di sei milioni di lire, rendita stragrande a quei dì. Siamo ragione-voli e soprattutto imparziali. Lo Stato può egli tolle-rare tale condizione di cose? Quinci il così chiamato pauperismo. Settantadue mila mendicanti (orrendo a dirsi) furono impiccati sotto il regno sanguinoso di quel principe! La vergine, la bella, la vezzosa Elisa-betta sollazzavasi a farne impiccare ogni anno quattro-cento! Men crudele d'entrambi quel despota che fu Carlo V contentossi di punire la sventura col frustino.

E so quello che rispondono, che cioè la miseria susseguette alla spogliazione delle chiese. Ma la storia

li palesa mentitori. Precedette la povertà universale, dappoi perdurò e s'accrebbe perchè le immense pro-prietà ecclesiastiche si partirono la corona, i vescovi, i grandi; i quali vescovi facendo buon mercato del regno dei cieli e smettendo per sterlini la religione avita, s'acconciarono a riconoscere nel principe il capo della Chiesa novella.

E pure oggi ci dicono: dateci, chè daremo ai po-veri noi; lo che val dire: create poveri, e noi li soc-correremo. Con logica eguale lo scherano avrebbe buon diritto a rapirmi la borsa, sol che si proferisse a farmi la limosina. Bel modo di riconoscere la dignità umana! — Ei si sa che ogni ricco è l'appoggio e il sostenta-mento di poveri molti; e il disse quasi tremila se-coli fa il più sapiente tra i re — dove sono molti beni, sono anche molti mangiatori d'essi. — Ma dob-biam noi creare i poveri, sì che prestisi occasione di beneficenza agli abbienti? Ah! misera troppo e degra-data umanità!

Poniamo intanto che le ricordate disorbitanze presso qualche popolo si rinnovassero, potrebbe egli lo Stato rimettere in commercio i beni ecclesiastici secondochè fu fatto nella Francia, nell'Inghilterra, nella Germania, e in parte nella Russia fin dai giorni d'Ivano Wasj-liewich! o farebbe esso opera rivoluzionaria nel brutto senso in che va intesa la parola? No che non farebbe opera rivoluzionaria, perocchè io stimo di avere pure ac-cennando dimostrato ch'ei sarebbe nel suo pieno diritto.

Lascio ad altri le indagini storiche e critiche, in-torno alle quali molto sarebbe a dirlo. Lascio di con-futare le ragioni tratte dal patto costituzionale e da quella befana del socialismo che ha tanto a fare colla presente controversia, quanto ha da fare lo Statuto del Magnanimo re Carlo Alberto colla matematica.

Io conchiudo affermando che, piacciono o no queste mie teorie, io le ritengo difendevoli e vere, senza par-tecipare perciò agli errori di Arnaldo da Brescia, dei Catari, dei Patareni, dei Fraticelli, dei Vicleffisti, dei Valdesi, degli Albigesi, degli Ussiti, e di tutta quel-l'altra pessima generazione di eretici.

Tornando al punto d'onde partito mi sono, voi avete la personalità reale e la personalità civile, la proprietà naturale e la proprietà civile, in quella guisa che avete la paternità naturale e la paternità civile, la morte naturale e la morte civile. Se vi ha tra voi chi possa pareggiare la paternità naturale alla paternità civile, io mi rendo vinto. Strana aberrazione dell'orgoglio umano! Voler creare perfino il padre! Il padre, o Si-gnori, non si crea, non può supplirsi il padre. Tra due nati d'un sangue o d'un ventre voi non potete autorizzare le nozze, tra un figlio ed una figlia adot-tiva voi lo potete. Parimenti voi chiamate morto colui che è morto soltanto civilmente. Eppure il morto di morte naturale è veramente e irremissibilmente morto, laddove colui che è morto soltanto civilmente ossia fittiziamente, colui mangia e beve e dorme e veste panni.

Ebbene, se v'ha di voi qualcuno il quale osi mostrare che la morte civile è da ogni parte uguale alla morte naturale, allora, ma allora soltanto io ammetterò con voi che la personalità civile si pareggia alla personalità naturale, e che la proprietà civile è una cosa identica colla proprietà naturale.

Io dichiaro senz'altro dire, o Signori, che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

**Presidente.** La parola è al Senatore Avossa.

**Senatore Avossa.** Per fermo non potrei, non saprei dire in pro della legge sottoposta al nostro esame nè più nè meglio di ciò che fu detto dagli splendidi oratori della Camera elettiva e dall'insigne uomo di Stato che a nome del Governo l'accettava, e colla elaboratissima relazione fattane al Senato dal Comm. Cadorna. Ma solo a conforto dei miei convincimenti ed a giustificazione del mio voto, prego il Senato voglia permettermi dire non molte parole in sul proposito; tanto più che versiamo in una quistione sazievolmente esaurita, e sono stato l'ultimo a dimandare la parola.

La legge, della quale ci occupiamo, ha ricevuto molti e replicati appunti, sin quello d'essere una legge liberticida.

In verità, in verità vi dico, o Signori, che dessa sembrami ben lontana dall'essere irreprensibile, ed in ispecie quanto alla forma, ma noi non potremmo disconfessare essere in lei due pregi grandissimi: quello di segnare a caratteri indelebili un vero ed effettivo progresso sociale nell'ordine delle idee e delle aspirazioni generali del paese, e quello di soccorrere ai bisogni presentanei della nostra finanza, preparandone e predisponendone il definitivo assetto e rialzando il prostrato credito dello Stato. Non si può dunque non trovarla sotto tai rapporti accettabilissima.

Se non che, contro cosiffatta qualificazione da me data alla legge, gli oppositori della medesima sollevano un gran pregiudizio nel fine appunto di farla da voi respingere, nel fine anzi di farla risguardare come non degna della vostra discussione; e non potendo sperare di combatterla con successo, sul terreno dei principii perchè è un terreno assai sdruciolevole per essi, e perchè gli oracoli del Vaticano interdicono sollevare quistioni qualunque di principii col Governo d'Italia, si sono studiati e concertati a coro di fare appello ad un certo sentimento religioso che non ha niente che fare nè col pensiero nè con i fini della legge; e di una quistione affatto giuridica, politica, economica han cercato a farne un caso di coscienza, ed hanno presso a poco così ragionato — Noi non vogliamo esaminare se la vostra legge sia giusta, sia utile, sia anche necessaria alle condizioni economiche del paese: a noi basta sapere ed esser convinti che dessa offende la libertà della Chiesa e la coscienza cattolica dei credenti. Questo ci basta perchè noi uomini di libertà, e difensori ardentissimi della Chiesa, respingiamo l'illiberal e anticattolica legge, salvando così il Parlamento italiano ed il Governo del Re dalle conseguenze di un

grande errore politico e forse anche da un grave peccato.

Innanzi tutto noi potremmo ad essi contestare la legittimità del loro gratuito mandato. Avvegnachè la Chiesa di cui si fan difensori non si è mai doluta di essere schiava. Ha gridato sempre e griderà forse sino alla consumazione dei secoli contro l'empietà e la miscredenza dei suoi settatori, ma non ha mai gridato contro la sua schiavitù. Ha reclamato e sta reclamando privilegi e favori, ma non mai libertà. Tanto egli è ciò vero che recentemente il capo stesso della Chiesa nelle geremiadi lamentose e visigotiche dottrine del suo Sillabo contro tutti gli eterni veri della ragione umana, non ha detto una sillaba sola che facesse noto all'universo intero, *Urbi et Orbi*, come si suole colà dire la schiavitù, la cattività della sua diletta Chiesa. Che anzi mi balena nella mente il sospetto, che se codesta libertà mancasse per colpa nostra alla Chiesa, e se noi dopo averla solennemente proclamata in Parlamento, come ci consigliava fare un facondo oratore dell'altra Camera, glie la offerissimo; sarebbe il funesto dono sdegnosamente ributtato. Il Capo della Romana Chiesa non accetta nè accetterà mai nulla da noi, e se ci fe' grazia di accettare i nostri danari, ne ebbe ben d'onde, ma non volle veder la mano del pagatore.

Ed oltre a ciò, v'ha forse tra noi ch'ignori che nulla u tanto abbominato nel Vaticano in odio della libertà quanto quella sentenza di Cavour — libera Chiesa in libero Stato? Codesta sentenza dal dì che fu conosciuta tolse la pace e il sonno alla chieresia romana. Eppure Signori, egli è in nome di questa ripudiata e sconsecrata sentenza che i difensori del Clericato romano ed in nome della Chiesa, in un altro recinto soprattutto, han ricusato il loro plauso alla legge che abbiamo tra le mani.

Ma io credo fermamente che assai male si apponessero tutti costoro facendosi ad invocare, a valido propugnacolo del loro tema, quell'incompreso aforismo Cavouriano; credo anzi ch'esso ne sia la più solenne condanna.

Ho pronunziato a studio la parola *aforismo incompreso*, perchè quando esso fu concepito e dettato, il grand'uomo che lo dettò trovavasi in uno di quei momenti supremi in cui i grandi uomini sono costretti a parlare in nube e a dire la metà solo del loro pensiero, aspettando più propizi i tempi e le occasioni per dir l'altra metà sequestratasi loro nelle fauci; e l'altra metà non detta, ma inviscerata nella formola Cavouriana si riferiva alla disparizione del potere temporale ed all'annessione di Roma al resto del territorio italiano.

Ma accettiamo pure la sentenza di Cavour tal quale sta scritta, senza riportarci ai tempi ed alle circostanze in cui venne formulata e dettata. Ebbene, il modo come essa fu formulata non si presta punto alle conseguenze che vorrebbero trarre dai difensori della Chiesa.

In effetto, quel sommo e superlativo ingegno, l'italo Moisé, si guardò bene d'incarnare il suo vasto concetto in questa frase: « *libera Chiesa e libero Stato* » mettendo così di fronte due libertà rivali, colluttanti, impossibili. Molto meno si fe' egli a dire « *libero Stato in libera Chiesa* » dando così alla libertà della Chiesa il primato su quella dello Stato e proclamando una specie di ierocrazia in Italia; ma ei disse: « *libera Chiesa in libero Stato* » per additare agl'Italiani che la libertà della Chiesa era nella libertà dello Stato, era parte della libertà dello Stato e che questa ultima era la libertà primogenita delle due. Posto ciò, addiveniva chiaro per lui che allora lo Stato potesse decernere la libertà reclamata in nome della Chiesa quando sarebbero verificate queste due condizioni di vita sociale: la prima è che lo Stato italiano abbia in prima provveduto con quanti mezzi sono in poter suo alla intiera libertà di sé stesso ed ai bisogni della sua indipendenza, della sua unità: la seconda è che la libertà che i caldeggiatori della Chiesa reclamano non venisse abusata in danno dei concedenti.

Ora, a me pare che a questo doppio scopo intenda opportunamente lo schema di legge sottoposto al vostro esame, prima perchè è diretto a rivolgere al bene ed alla prosperità della Nazione l'uso di una delle tante libertà che possiede lo Stato, quella di far suoi i beni da lui ereditati dagli Enti morali, e delle così dette mani morte che li possedevano e ch'egli aveva l'indisputabile potere di abolire; secondo, a spuntare le armi al più potente, al più antico, al più ostinato dei suoi osteggiatori, al Clericato romano il quale in tutti i tempi in tutti i Governi e presso tutte le Nazioni si è visto mai sempre schierarsi dal lato e per la causa dei despoti, ed assistere con empia gioia a tutti i funerali della libertà.

Dissi dunque bene io sin da principio che la promossa legge era accettabilissima, tra perchè rivendicava la libertà ed i diritti dello Stato rinfrancando le forze e le risorse economiche del paese, ed aprendo la prima volta dopo sette anni il cuore del popolo italiano a grandi speranze: e tra perchè scemava i mezzi d'assalto e di subdole guerre a coloro che pretescendo ai loro cupi disegni soavi accenti di libertà e magnifiche promesse di futuro concorso a pro d'Italia, in parole sempre e quasi *per cerbotana* ad altro non aspirano che a couservare in presente la integrità degli antichi loro possessi ed i dolci gaudi che ne derivano alla loro casta, a danno e vergogna dell'universa famiglia italiana.

Ma il Senato, custode vigile ed amante geloso di tutta la libertà e prosperità della patria, plaudirà, ne son certo alla proposta unanime del suo Ufficio Centrale e confiderà nel patriottismo del paese, nella lealtà del Governo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Io era de-

liberato di serbare il silenzio in questa discussione, perocchè, quantunque fossi avezzo alle lotte parlamentari, pure entrato in una nuova carriera, poco noto agli illustri miei Colleghi, voleva fare un po' di noviziato; ma il corso della discussione quasi mio malgrado mi spinge a prendere la parola.

Ma prima di esprimere le mie idee atte a far conoscere al Senato la mia professione di fede, io mi congratulo con questo illustre Consesso: il quale mi offre uno spettacolo nuovo e quasi direi inaspettato. Io veggio una importantissima discussione, procedere con pacatezza e con serenità singolare. Non maravigliate di questa mia meraviglia, perchè io vengo di luogo, dove se vi ha maggior vita e maggior movimento, vi ha altresì un po' d'anarchia.

Io non entrerò a ragionare degli Enti morali.

I precedenti oratori dimostrarono all'evidenza che essi non hanno come le persone fisiche una esistenza propria ed indipendente; che essi sono una creazione della legge, la quale può modificarli e sopprimerli. Se ciò non fosse, gli enti giuridici sarebbero immortali, e quindi lo Stato dovrebbe lungo il corso dei secoli, procedere col pesante bagaglio delle viete istituzioni del Medio Evo.

La legge che discutiamo, o Signori, ebbe diversi appunti; il primo appunto che a me par grave ed al quale non si rispose, si è: lo Stato è spinto a spegnere gli enti morali da una cagione immorale vale a dire per impossessarsi dei loro beni. Ora io credo che si abbia a scagionare lo Stato da questo appunto che potrebbe avere una certa apparenza.

Non è vero, o Signori, che lo Stato fu spinto da motivi di materiale interesse a sopprimere gli enti morali in questione. No non è vero, ed è agevole dimostrarlo.

Allorquando nel 1855 nel Piemonte si presentò un progetto di legge, col quale si abolivano alcune Corporazioni religiose, forse lo Stato ottenne vantaggio di sorta? Forse il Tesoro dello Stato se ne arricchì? Per l'opposto: lo Stato vi perdette grandemente, perocchè dovette talora rifornire le Casse ecclesiastiche del danaro necessario pel mantenimento degli individui, che appartenevano alle Corporazioni religiose.

Lo Stato si preoccupò della sorte dei parroci, che, sono i veri operai della religione, ed accrebbe con denaro dell'erario, le congrue, che non bastavano a soddisfare le necessità della vita. Nè lo Stato fu mosso da motivi d'interesse materiale quando presentò la legge del 1866. Infatti, con questa legge si aboliscono le corporazioni mendicanti; e lo Stato non dubitò di sostenere, quantunque le sue finanze fossero abbastanza rovinata, la spesa di cinque milioni di lire annuali, necessarie al pagamento delle pensioni de' frati mendicanti; dunque non è l'interesse quello che precipuamente mosse il Governo alla presentazione della legge del 1866, ma un principio più nobile, fu l'idea del progresso che non si arresta, l'idea per cui la Società continuamente si rimuta e trasforma.

Guai a coloro che si soffermano a metà del cammino: soffermandosi, indietreggiano, e dietro di loro vi è l'abisso.

Di più si è detto; l'articolo primo dello Statuto proclama che la religione cattolica, apostolica, romana, è la religione dello Stato, e questa legge offende l'articolo primo dello Statuto.

In verità, io non comprendo cotesta istanza, e non veggio qual relazione abbia l'articolo primo dello Statuto con la legge che discutiamo.

Quando l'articolo primo dello Statuto dichiara che la religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato, non dice altro se non che essa è la religione della grandissima maggioranza dei cittadini, dice che nelle feste dello Stato compiono i preti cattolici le funzioni religiose; che lo Stato supplisce alle spese del culto quando le rendite non sono sufficienti.

Infatti, lo Stato provvede spesso alle congrue difettive ed ai restauri delle chiese; ecco che cosa vuol dire che la religione cattolica apostolica, romana, è la religione dello Stato.

Signori: Ha detto un onorevole Senatore che il Clero fu astiato fin dal 1849 e che questa ostilità, se pure fu scusabile da parte del Piemonte fino al 1860; fu inescusabile quando l'Italia divenne una Nazione.

Ma, o Signori, è stato il Governo quello che ha preso l'iniziativa delle ostilità contro il Clero? Per l'opposto, dal momento che Pio IX dopo di averla benedetta, rinnegò l'Italia, da quel momento il Clero si scoperse nemico inesorabile dello Stato.

Allorquando in Piemonte si discusse la legge che aboliva il Foro Ecclesiastico, la quale era un avanzo del medio evo, che cosa non disse, che cosa non fece il Clero in Piemonte?

In quella occasione l'arcivescovo di Torino, ribellandosi alle leggi dello Stato, venne dalla Corte di Appello condannato all'esilio. Dicasi lo stesso quando fu presentato il progetto di legge che aboliva alcune corporazioni religiose.

Nè si dica che dopo la formazione del Regno d'Italia il Clero ha smesso il suo rancore e si è ravvicinato al Governo. Per l'opposto, da quel momento il Clero, (parlo sempre della sua maggioranza) si è viemaggiormente renduto avverso al Governo. Mille prove potrei addurre, ma ne adduco una sola. Quando il Re Vittorio Emanuele trasse a Napoli nel 1860 e nel 1862, ebbe dal popolo napoletano la più lieta e più cordiale accoglienza. La prima e la seconda volta seguito dai Ministri e da altri Ufficiali di Corte, circondato da immenso popolo andò al Duomo; ma il Duomo era deserto; i canonici del Duomo brillarono per la loro assenza.

Nel 1862 io era Ministro di Giustizia e dei Culti, e compiendo il mio dovere li denunziai al Consiglio di Stato, il quale li punì nelle temporalità.

Signori, se non vi fosse altra ragione in favore della presente legge, io la voterei perchè essa è una legge della più grande utilità.

Che cosa fece la Francia così potente e così ricca? Fu l'Assemblea Costituente che nella notte del 4 agosto 1791 ruppe i ceppi del Medio Evo, e soprattutto abolì la manomorta.

Quei beni furono venduti ai cittadini francesi, i quali in gran numero divennero proprietari delle terre, ed ora in Francia si annoverano 5 milioni di proprietari, che si possono sommare a 20 milioni, perocchè in media si calcola che un proprietario abbia una famiglia composta di quattro individui.

Secondo la presente legge i beni di mano morta si venderanno a piccoli lotti e si avranno nel Regno d'Italia centinaia di migliaia di novelli proprietari, i quali feconderanno e renderanno, mercè cure indefesse e fatiche incessanti, preziose quelle terre che isterilivano sempre più. E in verità, o Signori, guardate, guardate un territorio appartenente ad una Corporazione religiosa, appartenente ad un Ente morale, e mettetelo in paragone di un fondo vicino di un proprietario, di un buon padre di famiglia, che cosa voi vedete? Nel fondo dello manimorte vedete un terreno incolto, abbandonato, che poco rende, forse appena quello che dà la fecondità naturale della terra; laddove nel territorio del proprietario trovate tutto ciò che dà una coltura seconda e talora ammirabile. Osservate, o Signori Senatori, la Campagna romana, in cui vi sono i latifondi della mano morta: che cosa scorgete mai? Terre abbandonate, incolte, infecunde, paludose, pestilenziali. Lo sguardo del viaggiatore ne rifugge inorridito.

Questa legge, o Signori, per cui le terre di mano morta passano a piccoli lotti in mani vive, cangerà lo stato d'Italia e sarà sorgente di ricchezza e di prosperità. Lo Stato non solo ha il diritto, ma anzi ha il dovere, il dovere indeclinabile di promuoverla e di attuarla.

Nè solo, o Signori, se ne vantaggerà la pubblica e la privata ricchezza, ma se ne vantaggerà altresì la morale dei cittadini. Signori, la proprietà della terra fa che gli uomini sieno amanti dell'ordine ed osservino scrupolosamente le leggi dello Stato, se non per un sentimento intimo della coscienza, almeno pel sentimento della propria utilità.

Signori, io ho udito a lamentare in quest'Aula che in Italia va scemando il sentimento religioso; e questo è male, perchè una nazione, la quale non abbia un forte sentimento religioso, facilmente si corrompe e decade.

Ma quale è la cagione di questo male?

Forse il sentimento religioso si è scemato perchè il Governo ha presentato la legge sull'abolizione delle Corporazioni religiose e di altri enti morali? Se voi così credeste, v'ingannereste a partito. La tiepidezza del sentimento religioso, che è un sentimento di dipendenza da Dio, muove da tutt'altra cagione. La religione è divina; ma la scienza è divina anch'essa, perchè la scienza è il vero. Dunque tra la scienza e la religione cristiana non solo non dovrebbe esservi

contraddizione, ma dovrebbe anzi esservi una compiuta armonia.

Ebbene, come avviene che a Roma ch'è il centro del cattolicesimo, si avversi la scienza ed i suoi risultati, che sono le nobili e libere istituzioni sociali? Come si spiega questa guerra mortale tra il cattolicesimo ed il progresso? Io non parlo de' cruenti sacrifici, che altra volta per cagione di Roma si consumarono di filosofi innocenti e di moralisti incrollabili: il tempo de' cruenti sacrifici è passato; ma alludo alla negazione di qualunque progresso sia nella scienza, sia nelle istituzioni sociali. A Roma si deificano le tenebre ed il despotismo. Quivi si nega ogni maniera di libertà, si negano i dritti inalienabili dell'uomo: di tutte queste stupende ed incredibili negazioni avete la sintesi nel Sillabo.

Signori, noi abbiamo fatto una grande rivoluzione. La rivoluzione di Francia fu grande, ma terribile e spaventosa; essa passò per torrenti di sangue e per monti di cadaveri; la rivoluzione di Francia distrusse il mondo del Medio Evo con le sue viete istituzioni e vi sostituì un mondo novello.

Non pertanto la rivoluzione in Francia si proponeva di conseguire un solo fine, la libertà.

Noi abbiamo fatto una rivoluzione pacifica; incruenta, e se fu versato sangue, lo fu in campo aperto contro lo straniero, o contro quei masnadieri, i quali scorrendo la campagna armata mano mettevano tutto a ruba ed a sangue.

Eppure, o Signori, sapete quali e quanti fini noi abbiamo dovuto raggiungere? Abbiamo dovuto conseguire tre fini; la libertà, poichè tranne il Piemonte gli altri popoli d'Italia erano soggetti ad un dominio assoluto, anzi tirannico; e l'abbiamo conseguita. 2° Abbiamo dovuto conseguire l'unità: di sette popoli divisi fu fatto un popolo solo, il popolo italiano, ed abbiamo raggiunto l'unità.

Abbiamo dovuto ancora raggiungere un altro fine, grande, meraviglioso, la indipendenza, perocchè da secoli s'accampava lo straniero nelle grasse terre lombarde e nei propugnacoli della Venezia che sono i più forti propugnacoli d'Europa. Lo straniero sgomberò dalle terre d'Italia ed abbiamo conseguito l'indipendenza.

Ma non abbiamo ancora tutto compiuto. Guai a chi si arresta a mezzo il cammino. Un'altra grande rivoluzione aspetta l'Italia, e l'Italia è destinata dal cielo a compierla; e sapete voi qual'è? È la maggiore delle rivoluzioni, è l'abolizione del potere temporale. Signori! Come volete che la religione sia un forte sentimento nell'animo degli Italiani quando voi avete la confusione nella stessa persona dei due reggimenti? quando voi avete nel centro d'Italia il Pontefice Re? Come volete che il Re non travii il Pontefice?

Noi distinguiamo il Pontefice dal Re, e il Re dal Pontefice. Ma le masse, permettemi questa parola moderna, non distinguono. La sovranità temporale nel Papa

offusca la religione di Cristo ed è cagione di tutte le contraddizioni da me avvertite poc'anzi. Quando la sovranità temporale sia abolita, ceseranno tutti i motivi di scandalo, ed il sentimento religioso sarà potente nell'animo degli Italiani.

(Bene, bravo — applausi).

**Presidente.** La parola è al sig. Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Signori Senatori. Io non nascondo che in questo momento sono quasi esitante se debba o no prendere la parola nella discussione generale, che fu così ampiamente trattata dagli on. oratori che mi hanno preceduto. Io domando a me stesso: che potrò io aggiungere a quanto venne detto? Dovrò parlare della questione giuridica? Dovrò discutere se il potere legislativo abbia il diritto di sopprimere quegli Enti che furono da lui creati? Esaminerò se per virtù di una legge si possa togliere il diritto di proprietà collettiva, di quella proprietà, che nel suo brioso discorso l'onorevole Siotto-Pintor diceva a buon diritto appartenere, ad una personalità impropria? Dovrò andare indagando se le Corporazioni, se gli Enti morali che vengono soppressi con questo disegno di legge siano tali che l'opportunità e la convenienza richieggano che vengano colpiti? — Signori! Dopo l'elaboratissima relazione dell'Ufficio Centrale, in cui vennero svolti i principii che regolano tutta la questione, dopo gli splendidi discorsi dei vari oratori che trattarono questo argomento, dinanzi ad uomini versatissimi in questa materia, al cospetto di dotte menti che presero a profondo esame le lotte che si agitarono tra la Chiesa e l'Impero, dinanzi ad un'Assemblea, la quale si onora aver per sua missione la tutela dei diritti del Potere legislativo; e la difesa contro gli assalti che possono venire contro di esso diretti da qualunque lato si dirigano; io credo, o Signori, che io tratterei inutilmente quest'illustre Consesso, se pur volessi sotto questo aspetto protrarre più a lungo la discussione intorno al progetto di legge.

Parlerò io invece della questione politica? Io dico il vero; dopo l'eloquente discorso dell'onorevole mio amico e collega, il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dopo ciò che venne svolto oggi stesso con sì splendidi concetti dall'on. Senatore Conforti, qualunque cosa io volessi aggiungere, non potrebbe certo recar luce maggiore da questo lato sulla questione.

Dovrò parlare della questione economica e della questione morale? Ma anche sotto questo aspetto altresì fui prevenuto dall'onorevole Senatore Conforti; ed io nulla potrei soggiungere che meglio valga a provare quanto le ragioni economiche concorrano a provare la convenienza e l'opportunità dei provvedimenti, che in questo disegno si contengono.

Non rimane quindi, o Signori, che la questione finanziaria, questione che il Senato, per un sentimento che grandemente lo onora, non ha, nella discussione stessa, si può dire trattata. Non l'ha trattata perchè, a

parer mio, egli aveva pienissima convinzione che le necessità finanziarie stringono il Governo a proporre un temperamento il quale lo metta in grado di far fronte ai suoi impegni per coprire il disavanzo degli anni 1867 e 1868, e che perciò tornava soverchia quella discussione la quale ad altro non avrebbe servito che a meglio confermare ciò che già d'altronde era noto. Ad ogni modo però, siccome dall'Ufficio Centrale, se non per quanto ha tratto alle condizioni finanziarie, almeno per ciò che si riferisce al carattere dell'operazione dal Ministero proposta e dalla Camera elettiva approvata vennero con parole oltremodo benevole delle quali gli sono riconosciuto, sollevati alcuni dubbi, dubbi d'altronde da tenersi in gran conto, se il Senato me lo permette, io mi tratterò ora alquanto sopra l'argomento finanziario.

Ma prima di entrarvi, mi permetta il Senato che io rivolga ancora una breve risposta all'on. Senatore Lambruschini il quale ha pronunciato parole severe, che suonarono amarissime all'animo mio ed a quello dei miei colleghi, e tanto più ci suonarono amare in quanto che non isfuggirono nell'impeto dell'improvvisazione, ma erano state seriamente meditate ed erano consegnate in un elegante e dotto scritto.

L'onorevole Senatore Lambruschini, facendo l'appunto al Governo d'aver accettato la mutazione che era stata introdotta nel progetto di legge dapprima proposto, andò investigando quali potevano essere le cause che l'avevano consigliato ad accettare quella mutazione. Egli volle innanzi tutto escludere l'idea che il cambiamento potesse essere ispirato dal pensiero di rendere migliori le condizioni delle finanze; volle escluderla poichè a suo dire, l'effetto di questa legge, anzichè migliorare le condizioni nostre finanziarie le renderebbe peggiori perchè tutte le spese di amministrazione assorbirebbero, a parer suo, il valore dei beni o quanto meno perchè questo valore verrebbe in ogni evento consumato dalla Società che s'inframetterebbe per l'alienazione dei beni stessi. E dopo di avere in siffatta guisa escluso che il mutamento del primo disegno potesse attribuirsi a questa causa, egli trovò che il contegno del Ministero doveva essere la conseguenza di quella tempesta che si è addensata da tanti secoli e che ha finito per gittarsi sull'Italia, egli la trovò in quel genio sterminatore che tutto invade e dopo averci in faccia all'Europa (anzi associando l'Europa stessa in questo giudizio) derisi come tanti fanciulli, (quasi quasi negandoci il non invidiabile vanto di essere considerati malvagi) egli ci appuntava di esserci lasciati travolgere da quel turbine e di aver ceduto, non per intimo convincimento ma per timidi riguardi; e perchè non osammo di fare atto di sagace fermezza per opporci alle mutazioni che si volevano introdurre, e meglio così provvedere al bene del paese ed alle necessità delle finanze.

Ora, o Signori, è appunto questo giudizio severo che noi non possiamo per alcun modo accettare.

L'onorevole Senatore Lambruschini avrebbe dovuto anzitutto riflettere che la legge la quale sopprime gli Enti morali, le Corporazioni religiose, la legge che ordina l'incameramento dei beni loro appartenenti, non è la legge sopra cui ora si discute, è invece quella del 7 luglio 1866.

Sta bene che l'onorevole Lambruschini non accetti, così è a credersi, quel provvedimento legislativo; ma desso è legge dello Stato, ed oramai non può essere questione di toglierla di mezzo. Ora, è in essa che si ordina anzitutto l'incameramento dei beni; il progetto attuale non mira che ad eseguire quella legge e ad ordinare che si proceda alla liquidazione dei beni che erano con essa stati incamerati. È vero che nella proposta di cui ora chiediamo l'approvazione, s'intende di fare un passo ulteriore, di sopprimere cioè oltre le Corporazioni già colpite, anche altri Enti; ma l'operazione finanziaria che si vuole ora intraprendere, versa meno sopra questi Enti non per anco percossi che sopra i beni appartenenti alle Corporazioni colpite dalla legge 1866. Or bene, se l'onorevole Senatore Lambruschini teme che l'amministrazione di questi beni possa assorbire il valore di essi, dovrebbe essere grato a questo progetto, e dovrebbe votarlo con pieno soddisfacimento dell'animo suo, perchè appunto, mercè questa approvazione, si giungerebbe a far cessare un'amministrazione che si considera rovinosa, e si farebbero scomparire tutte quelle spese che potrebbero compromettere grandemente il prodotto dei beni stessi.

Del pari è la legge del 1866 che lascia in sospenso la vendita di questi beni: colla proposta presente si farebbe immediatamente invece procedere alla vendita stessa.

D'altra parte non può l'onorevole Lambruschini neppure temere l'altro inconveniente da lui così vivamente temuto, l'inconveniente cioè, che una qualche Società, frammettendosi tra il venditore e il compratore non giunga ad appropriarsi la più gran parte del prezzo dei beni. Non può evidentemente temerlo, poichè il disegno, di cui discorriamo e che fu certo dall'onorevole Senatore esaminato, provvede affinché la vendita si faccia non per mezzo di Società qualsiasi, ma direttamente dallo Stato ed all'asta pubblica; si faccia non per latifondi ma per piccoli lotti: le quali condizioni, mentre rimuovono il pericolo che i temuti inconvenienti s'avverino, assicurano poi nel modo più opportuno, che l'interesse delle finanze non potrà mai essere danneggiato.

Ma lasciamo pure in disparte queste considerazioni. Voleva egli sapere, l'on. Senatore, quali fossero le vere, ed incontestabili cagioni, che avevano indotto il Ministero ad aderire alle modificazioni proposte dalla Commissione della Camera elettiva al primitivo suo disegno? Perchè non le chiese egli al Ministero?

Oh, Signori, se egli le avesse chieste di buon grado gli si sarebbe dato una risposta soddisfacente, ed egli non avrebbe dovuto andare vagando colla sua fantasia

in supposizioni ed ipotesi che non hanno fondamento di sorta. La ragione dell'assenso è facilmente spiegata. Quando si trattò di presentare il progetto che venne quindi modificato, il Ministero era intimamente convinto che tornava forse opportuno non arrestarsi soltanto alla legge del 1866, e poteva essere conveniente progredire più oltre, sopprimendo ancora una parte di quegli enti che erano stati dalla stessa legge rispettati. Non era invero possibile dissimulare che molti di essi erano già distrutti in parecchie provincie d'Italia con leggi particolari, mentre invece in altre provincie erano conservati. Si presentava quindi manifesta la necessità di unificare anche in questa parte la legislazione. Perciò il Ministero non accolse tosto quel pensiero, e gli parve miglior consiglio limitarsi e proporre semplicemente l'esecuzione della legge del 1866, senza procedere più oltre nella via della soppressione, non fu già perchè gli sembrasse che questa soppressione fosse per sé stessa o pericolosa od ingiusta; ma così si comportò perchè considerazioni di altra natura così gli consigliavano.

In quel momento il Ministero era preoccupato soprattutto da urgenza grandissima di provvedere alle strettezze finanziarie, o dirò meglio ad altro non mirava che a trovare un mezzo che gli aprisse la via a colmare il disavanzo dell'anno che era in corso: stimolato specialmente da questo bisogno, per quanto giudicasse conveniente estendere la legge del 1866, tuttavia siccome quest'ampliamento avrebbe potuto suscitare qualche difficoltà per la sollecita approvazione di quei provvedimenti finanziari che erano più urgenti o che perciò gli stavano precipuamente a cuore, stimò miglior consiglio lasciare in disparte questa questione, ed a questi soli provvedimenti finanziari circoscrisse la sua proposta. Per verità se il pensiero del Ministero non avesse in questa parte incontrato ostacolo, certo si sarebbe più facilmente il di lui scopo raggiunto, poichè all'ora in cui siamo la legge sarebbe già pubblicata e da più mesi si sarebbero già avuti in pronto i mezzi che il Governo chiedeva per provvedere alle esigenze del Tesoro. Ma, o Signori, la Commissione della Camera elettiva quando discusse quel disegno, e gli Uffici tutti che l'avevano preso ad esame ritennero che non erano bastanti i provvedimenti proposti dal Ministero.

E gli Uffici e la Commissione furono d'avviso che dal momento che si doveva provvedere per la vendita dei beni svincolati dalla legge del 1866, era meglio risolvere radicalmente ogni questione intorno gli Enti Ecclesiastici che non erano stati soppressi. Parve agli Uffici ed alla Commissione che fosse giunto l'istante in cui si dovesse questa soppressione estendere, ed in questa convinzione i Commissari fecero quelle aggiunte e modificarono quelle proposte nel senso che il Senato conosce.

Ora io domando all'onorevole Senatore Lambruschini, domando a quest'illustre Consesso a fronte di questa deliberazione della Commissione la quale ci metteva

dinanzi la questione se si dovesse o no sopprimere quegli Enti morali, poteva ancora il Ministero retrocedere e pretendere che la Camera si dovesse unicamente occupare dei provvedimenti finanziari? Evidentemente non lo poteva e non lo doveva. Lo scopo che si era prefisso di allontanare una troppo viva discussione con una proposta più semplice, non si poteva più raggiungere; perchè quando veniva in quel modo sollevata la questione di procedere più oltre nella soppressione era forza che il Parlamento si pronunziasse, e per pronunziarsi doveva seriamente e lungamente riflettere sì per accettarla come per respingerla. In quel modo doveva dunque il Governo comportarsi?

Poteva egli combattere la soppressione? Ma, o Signori, volete voi che la combatesse quando era perfettamente conforme alle sue convinzioni? Volete, o Signori che io specialmente, che nel 1855 aveva proposta dinanzi al Parlamento Subalpino una legge informata dagli stessi e medesimi principii, volete, dico che io potessi coscienzavolmente respingerla? Volete che io mi opponessi ad estendere all'Italia quelle disposizioni che mi erano sembrate giuste ed opportune alcuni anni addietro nel Piemonte? Francamente ciò non era fattibile senza metterci con noi stessi nella più manifesta e patente contraddizione. Avremmo invece forse dovuto cercar di sfuggire la discussione adducendo l'urgenza di provvedere alle finanze? Ma era ciò forse possibile, era conveniente, quando la Camera già si era addentrata nella discussione stessa?

Vede adunque l'onorevole Senatore Lambruschini che non è per i motivi che egli accennava, ma unicamente perchè al Ministero non rimaneva altra via per essere consentaneo a' suoi principii, si trovò questo nella necessità di accettare, come accettò, le modificazioni proposte dalla Commissione della Camera elettiva. Ora mi permetta che aggiunga brevi osservazioni in risposta alle parole severe che ha pronunziate a nostro riguardo, parole, che io respingo da me con tutta la forza dell'animo mio. Sì, o Signori, le respingo perchè quanto più io e i miei colleghi rientriamo nell'interno della nostra coscienza, tanto meno possiamo persuaderci che l'accusa di timidi riguardi e di poca fermezza d'animo possa essere contro di noi rivolta. È così, o Signori, la coscienza nostra ci assicura che potremo mancare per insufficienza di mente, ma certo non mancheremo nè per timidità di consigli, nè per debolezza d'animo.

Noi, (e credo averne date prove) noi siamo decisi di seguire la nostra via, di tener dietro al progresso di non lasciarci spingere troppo oltre nè a ritornare indietro, ed il giorno in cui sorgesse il turbine, che l'onorevole Lambruschini, pareva paventare, oh si rassicuri egli che ove questo turbine fosse per ispiu-gerci troppo innanzi, o volesse farci retrocedere verso un passato, che non ritornerà mai più, si rassicuri, dico, che in quel giorno non saranno i timidi consigli che ci guideranno, non sarà la fermezza d'animo che fallirà in noi! (*Bravo! Bene!*)

Egli ci trattava altresì da fanciulli; ma, o Signori, non parlo da Ministro, parlo da Italiano: come osate chiamare un popolo di fanciulli, questo popolo, che nel giro di pochi anni compì quella rivoluzione, di cui vi ha tenuto testè parola l'onorevole Conforti; questo popolo, che in sì breve intervallo, ha distrutto sei troni, ho fatto l'unione d'Italia, ne ha assicurato l'indipendenza? E saranno questi gli atti che all'onorevole Senatore potranno sembrare compiuti da fanciulli?

*(Bravo! applausi).*

Egli inoltre parlando del turbine che si è addensato in Italia, e temendo che ci potessimo lasciare travolgere da esso perchè noi l'abbiamo in questa circostanza affrontato, non avvertiva, che bene spesso l'arte di governare non istà nell'affrontare la tempesta, che può far naufragare la nave, ma sta nel saperla a tempo evitare: non avvertiva, che quando sia la burrasca inevitabile, il dovere del pilota è bene spesso quello di gettare la zavorra per portare a salvamento gli oggetti più preziosi, e più cari.

L'onorevole Lambruschini che con giusto orgoglio ricordava di avere un tempo dati consigli a coloro che non volevano riconoscere il progresso e giustamente lamentava che questi suoi consigli non si fossero ascoltati, oh! dovrebbe egli stesso seriamente riflettere agli avvenimenti che si sono in appresso con tanta rapidità succeduti. Egli dovrebbe comprendere che se la sua voce si fosse tenuta in maggior conto, e non si fosse invece dato ascolto ad altri consiglieri improvvidi e malaccorti, i quali vollero ad ogni costo attraversare ogni idea di progresso e scongiatamente resistere al turbine, forse il tutto non si sarebbe perduto, e fortunatamente non per noi, ma per essi si sarebbe scongiurato il naufragio. *(Bravo)*

Ora verrò all'argomento finanziario.

Il Senato ricorderà, in conseguenza dell'esame che fece non è molto del bilancio del 1867, come il disavanzo di quest'anno ascende a 217 o 220 milioni, somma questa che forse dovrà essere accresciuta di qualche milione dietro le maggiori spese che si dovranno approvare; ricorderà del pari che se questo disavanzo potrà essere per l'esercizio del 1868 di alquanto diminuito coll'introduzione di alcune economie, tuttavia sarà difficile, massime se non si possono ancora toccare le leggi organiche, sarà difficile dico, e pressochè impossibile di poterlo ridurre, ad una somma minore di 200 milioni.

Per l'anno corrente quantunque il disavanzo, raggiunga la somma che ho indicata di 217 milioni, tuttavia restringendo l'esame alla situazione del Tesoro, ed al conto di cassa per provvedere ai bisogni più urgenti, parmi potere assicurare il Senato che per conseguire questo intento non occorrerà una somma maggiore di 120 a 130 milioni: e sarà necessaria un'altra somma di 200 milioni pel 1868.

Ci troviamo quindi a fronte di due necessità: dobbiamo pensare dall'un canto all'avvenire del bilancio e por-

tarvi l'equilibrio: dobbiamo dall'altro, immediatamente, e senza indugio cercare i mezzi di saldare il disavanzo dell'anno corrente e dell'anno futuro. Io non parlerò in ora dell'assetto definitivo del bilancio perchè veramente questo gravissimo argomento non ha una connessione strettissima colla presente discussione; però mi piace riconfermare anche dinanzi a questo illustre Consesso, che siffatto stabile e normale ordinamento del bilancio, l'equilibrio tra l'attivo ed il passivo, è ciò che forma il più grande ed il più costante pensiero del Governo, poichè siamo convinti, che non mai potrà ristabilirsi il credito se non rinasce la fiducia, che mai, la fiducia potrà risorgere se prima di tutto non sono equilibrate le partite attive e passive del bilancio. E siamo d'altra parte persuasi che non altrimenti si potrà questo supremo scopo raggiungere, se non si aggraveranno i contribuenti di una tassa al di sopra dei 400 milioni: ma nel tempo stesso non possiamo dissimularci che prima di ordinare questi nuovi balzelli, si debbono riformare le leggi amministrative, e d'imposta, e si debbano introdurre nell'amministrazione tutte le maggiori economie, che siano conciliabili colla regolarità del servizio; poichè non è possibile che i contribuenti possano sopportare volentieri maggiori aggravii, se prima di tutto essi non siano convinti che questi aggravii sono una dolorosa ed indeclinabile necessità.

Ma lascerò per ora in disparte quest'argomento, e non mi tratterò quindi neppure a discorrere intorno al progetto d'ordinamento finanziario che era stato, non dirò formulato, ma abbozzato dall'onorevole Senatore Di Castagnetto, poichè a dir vero mi pare che questo suo progetto si fondasse sopra un errore materiale di fatto, ossia sopra un calcolo che partiva da dati poco esatti.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto ci diceva; volete introdurre l'equilibrio nelle finanze, volete procedere senza bisogno di maggiori imposte, senza necessità di creare spedienti straordinari? Imitate l'esempio dell'antico Piemonte. Questo paese con un bilancio attivo di 80 milioni faceva fronte a tutte indistintamente le spese; moltiplicate se volete per cinque volte questa somma, e voi vedrete che si potrà ugualmente sopprimere a tutti i bisogni con una somma molto minore di quella che attualmente è segnata nel bilancio.

Ma l'onorevole Senatore Di Castagnetto, il quale da altra parte avvertiva come il Debito Pubblico dell'antico Piemonte fosse circoscritto alla somma di soli 8 milioni non riflettè che oggidì la cifra di questo debito eccede i 400 milioni; ed anzi, se vi si aggiungono le spese per le pensioni, e tutte le altre somme che non possono essere toccate, oltrepassa i 520 milioni.

Ben vede quindi l'onorevole Senatore, che tenendosi conto di queste dolorose verità, e trovandoci noi aggravati di una straordinaria passività, alla quale ad ogni costo dobbiamo far fronte, i suoi calcoli non possono condurre a quei risultati che egli, e noi pure, desidereremmo si potessero realmente ottenere.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente del Consiglio.** Ma, ripeto, lascio in disparte questo punto, e vengo alle operazioni sopra cui specialmente l'Ufficio Centrale ha sollevati alcuni dubbii, in termini però, ripeto, sommamente benevoli, ed ispirati unicamente da quel sentimento, che tutti abbiamo, di portare la maggior luce che si possa su quest'argomento.

Io ho avvertito innanzi tutto che per far fronte ai bisogni del tesoro nell'anno corrente non è necessaria che una somma di 120 o 130 milioni, e questo ho accennato ben volentieri per avere l'occasione di smentire certe voci che si fecero correre su operazioni che il Governo avesse fatto o intendesse di fare per alienazioni di rendita della Cassa Ecclesiastica, od operazioni di questa fatta con banchieri, per procurarsi cospicue somme di cui potesse avere stringente bisogno prima del finire dell'anno.

Io contesto assolutamente che il Governo abbia fatto o sia nell'intenzione di fare qualsiasi operazione di questa natura.

La rendita che apparteneva alla Cassa Ecclesiastica per effetto di questa legge appartarrebbe all'Amministrazione del fondo del Culto, e il Governo, quando anche volesse, non avrebbe la facoltà di alienarla, il che esclude persino il più remoto sospetto che si voglia, o si intenda di alienarla.

Vengo ora alla emissione del titolo che si tratterebbe di creare per effetto delle facoltà proposte in questo disegno di legge. Quando si trattò di riconoscere qual sistema può nelle condizioni attuali essere più conveniente nell'interesse delle finanze per la creazione di questa rendita, il Ministero domandò a se stesso se fosse più opportuno che si facesse un'emissione, la quale si dovesse negoziare all'estero, ovvero alienare all'interno.

Signori, io non partecipo a certe ire di alcuni contro i banchieri stranieri; per me il denaro è cosmopolita, ed anzi sono grato a quei capitalisti, i quali vogliono portare i loro capitali nel nostro paese.

So bene che non si prestano solo per nostro interesse, e sarebbe follia, o somma ingenuità dal canto nostro se si movesse la singolare pretesa, che dessi debbano essere mossi unicamente da questo sentimento.

È naturale, ne dobbiamo meravigliarcene, che se dessi si mostrano disposti a contrattare con noi, ed a sovvenirci coi mezzi finanziari che sono in loro potere, così facciano, perchè in queste contrattazioni possono trovare il loro tornaconto, ed un proficuo impiego dei proprii fondi. Ma per parte mia sono ben lungi dall'essere d'ente che essi, contrattando con noi facciano pure il loro interesse; purchè ben inteso facendosi il loro si possa pure conseguire il nostro.

Anzi dirò di più, che tanto manco mi possa passare per mente di respingere come norma generale le offerte di capitali, che ci possono venire dall'estero, io sono d'avviso, che si debbano accettare preferibilmente

a quelle, che si possano fare nell'interno, semprechè quelle siano accompagnate da condizioni più vantaggiose per le nostre finanze di quanto si presentino queste. Ma d'altra parte, o Signori, ed appunto perchè l'interesse nostro finanziario ci deve stare principalmente a cuore, appunto dico, per questo, quando l'operazione che occorre di fare è di natura tale, e si presenta in condizioni così speciali, che può meglio, e più vantaggiosamente riuscire all'interno, anzichè all'estero, allora egli è evidente, che non ai capitali stranieri si deve ricorrere, ma bensì ai mezzi interni.

Ora a noi parve che tale fosse la natura dell'operazione, che noi abbiamo proposta, e per la quale chiediamo al Parlamento le facoltà necessarie.

Prima di tutto, la rendita è a un prezzo tale che certo non può esser conveniente di farne un'emissione. Questa rendita si vende nei mercati esteri al disotto del 50 per cento: quindi qualunque operazione si voglia fatta o con rendita, o con altri titoli, perchè (alla fine dei conti i valori sempre si pareggiano) non potrebbe giammai compiersi se non alienandosi un valore con una perdita maggiore del 50 per cento.

Ora domando al Senato se è possibile, se è conveniente ordinare un'emissione la quale produca un sì disastroso risultato, e gravi il bilancio di un peso sì enorme, del pagamento cioè degli interessi in ragione del 10 per 100 sul capitale che venga a riscuotersi?

Il mezzo con cui si potrebbero rendere migliori le condizioni dell'emissione, sarebbe precisamente quello di associare questa emissione coll'alienazione dei beni ecclesiastici, e riunire così le due operazioni, in guisa che l'una all'altra possa giovare.

Ma questa associazione dell'elemento dei beni colla rendita la quale può essere nell'interno sommamente giovevole, all'estero non sarebbe calcolata; anzi all'estero questa circostanza potrebbe per avventura nuocere all'emissione stessa.

Di ciò, Signori, se non si avessero altri argomenti potrebbero fornire sufficiente prova certe negoziazioni che andarono in questi ultimi tempi fallite appunto perchè si era voluto unire l'alienazione dei beni coll'emissione della rendita.

Era perciò mestieri mettere assolutamente in disparte ogni operazione che dovesse farsi all'estero. Con ciò non intendo dire che se verranno banchieri esteri i quali trovino il loro tornaconto anche impiegando qui all'interno i loro fondi nell'acquisto di quei titoli che si creeranno, essi possano liberamente farlo; ma intendo solo affermare, che l'operazione non può e non deve principalmente rivolgersi ai mercati esteri.

Non rimaneva dunque che pensare al modo con cui dessa potesse compiersi nell'interno; ed a ciò il Governo intende. So bene, o Signori, che sino da oggi, prima ancora che il potere legislativo ci abbia date le facoltà occorrenti per farla, taluni cominciano con insinuazioni non certo ispirate da grande patriottismo

a pronosticare che l'operazione non potrà nell'interno riuscire. Come pretendere che si riesca, essi ci vengono dicendo, quando non vi sono i capitali e non esiste la fiducia, se voi, ci soggiungono, alzate di troppo il tasso di questa emissione non troverete compratori che vorranno acquistarne; se invece lo tenete molto depresso, allora tanto valeva fare anche l'operazione all'estero. Io dico il vero; non mi sgomentano gran fatto le voci di questi tristi profeti della sventura; certo non affermerò che le condizioni economiche del nostro paese siano molto prospere, ma, Signori, quando vedo che sono coloro stessi i quali vorrebbero che oggidì si mettesse un'imposta oppure che si imponesse un prestito, quando veggio che sono questi stessi i quali ci dicono di non aprire una sottoscrizione all'interno, perchè non si troverebbero i capitali, allora io sono costretto a chiedere loro alla mia volta: se i capitali non esistono, come volete aggravare i contribuenti di maggiori pesi, come volete loro imporre un prestito forzato?

Io sono convinto che i capitali fino ad un certo punto non mancano, occorre piuttosto di dare loro una spinta a farli entrare nel movimento economico e commerciale, offrendo ai proprietari un mezzo di sicuro e conveniente loro collocamento, ed ispirando una corrispondente fiducia.

Ma, Signori, si tratta forse di far comparire immediatamente sul mercato del paese una somma straordinariamente grande, e tale che possa ragionevolmente supporre eccedente le forze d'esso per quanto queste si vogliono considerare deboli e ridotte a modestissime proporzioni? No certo; poichè è la somma di 400 milioni per la quale noi domandiamo la facoltà di emettere i titoli; l'emissione potrà farsi ratealmente, potrà farsi e si farà a seconda dei bisogni; l'emissione si ordinerà in modo che siano agevolati i mezzi di pagamento; ora, quando tutte queste facilitazioni siano concesse, io ho fede che coloro i quali hanno i loro capitali disponibili e che d'altronde desiderano impiegarli nell'acquisto di quei beni che si potranno in vendita, io ho, lo ripeto, Signori, ho pienissima fede che questi titoli saranno ceduti ad un prezzo discretamente elevato. E qui, posciachè ho dovuto far cenno del prezzo d'emissione, mi si permetta d'aggiungere una precisa dichiarazione. Dichiaro francamente, e senza esitazione che se si trattasse di fare codesta emissione ad un prezzo molto depresso ed a favore di una sola Società, e senza il concorso di una pubblica sottoscrizione non mi sentirei il coraggio di accostarmi ad una operazione di questa natura, perchè è facile prevedere quale pericolo si dovrebbe in questo caso incontrare; vi sarebbe cioè il pericolo che una Società sia per rendersi acquisitrice di tutti questi titoli, e una volta che avesse in sua mano la quasi totalità dei medesimi, essa necessariamente non solo speculerebbe sul prezzo, ma possederebbe altresì un potentissimo strumento per compromettere o rendere più gravose le condizioni dell'alienazione dei beni.

Affinchè questa rendita possa economicamente e finanziariamente produrre favorevoli risultati, e non si renda nociva alla vendita dei beni, è necessario che essa sia tenuta ad un prezzo discretamente elevato, è necessario che essa sia distribuita fra tutti coloro che possono avere intenzione di rendersi acquirenti di quegli stabili. È invero soltanto in questo modo che si potrà in qualche guisa col ricavo del prezzo, compensare la perdita che nasce dall'abbassamento del valore dei titoli ammessi in pagamento, e si potrà altresì rimuovere ogni pericolo di disastrose speculazioni.

Signori, io ho fede nel mio paese; io sono certo che tutti coloro i quali sono capitalisti e sentono il desiderio di giovare alle nostre finanze, sono certo, dico, che avranno a cuore di far sì che quest'operazione, la quale riuscirà eminentemente nazionale, possa essere condotta ad un lodevole termine; essa mostrerà alla Europa che anche noi possiamo soddisfare da noi stessi ai nostri bisogni; che non vi è necessità di ricorrere all'estero, sempre quando le strettezze dell'erario ci premono, e che il vero modo di emanciparci anche dal lato finanziario, si è appunto il dimostrare a tutti che siamo capaci di fare da noi. (*Bene.*)

Signori, fu detto una volta che l'Italia era politicamente un cadavere, ebbene questo cadavere si è rialzato, e mostra che è pieno di vita. Ora si dice che l'Italia è un cadavere finanziario; ebbene! mi sorride ancora questa speranza, che, col concorso di tutti coloro che hanno interesse a che le nostre finanze prosperino e si emancipino da qualunque ceppo straniero, anche da questo lato l'Italia farà conoscere che essa non è un cadavere, ma che per lo contrario è tuttora piena di vitalità, e che può provvedere onoratamente a tutti i suoi bisogni.

(*Applausi generali e prolungati*)

**Presidente.** La parola è al Senatore Lambruschini.

**Senatore Lambruschini.** Il Senato riconoscerà che mi corre l'obbligo di replicare qualche cosa a quello che ha detto di me e a me l'onorevole Presidente del Consiglio. Egli si è doluto di parole pronunziate da me nel mio discorso, ch'egli ha creduto oltraggiose per sé e pei suoi colleghi.

Io potrei con più ragione dolermi delle parole non solo amare, ma crude, replicate e prolungate, a me rivolte da lui, e che io so di non meritare.

Egli doveva ricordarsi che se io parlai di timidezza da parte del Governo, aggiunsi subito dopo che non attribuiva nessuna intenzione meno che reita e meno che benevola né a lui, né ai suoi colleghi.

Che se, nonostante questa mia dichiarazione, il complesso delle frasi avesse potuto significare una mancanza qualunque di convenienza, il Senato non avrebbe accolto il mio discorso con favore, com'egli fece.

Il Presidente del Consiglio ha creduto trovare un'accusa di debolezza in quel che io diceva del turbine che ci aggira, e dal quale il Governo sarebbe stato trascinato.

Il contesto di quel passo del mio discorso prova abbastanza che io spiegava e non accusava; e se le mie parole avessero bisogno d'una giustificazione, la troverei nell'eloquente discorso tenuto ieri dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione; il quale, parlando appunto di questo torrente di rinnovazione, lo ha detto irresistibile. Se è irresistibile, qual meraviglia che anche il Governo sia stato trascinato da esso! Ma io non cerco giustificazioni, nè scuse: mi compiaccio anzi di aver detto cosa, la quale, mentre non moveva in me da nessun sentimento ostile, nè irrispettoso, ha porto occasione al signor Presidente del Consiglio di fare una professione di fermezza della quale mi congratulo grandemente. Egli ha detto che saprebbe resistere a chi volesse spingerci troppo innanzi o farci tornare indietro. Il Governo saprebbe reprimere ogni eccesso.

Io lo ringrazio di questa dichiarazione, e accetto l'animosissima promessa.

Io desidero appunto che tutti gli eccessi siano impediti o puniti da qualunque parte vengano, o da quelli che parlano a nome della patria o da quelli che parlano a nome della Religione.

Il signor Presidente del Consiglio ha notato le difficoltà di chi governa, la necessità in cui il Governo si trova di destreggiarsi per vincerle. Io comprendo questa necessità, e appunto perciò ho sostenuto che quell'impeto di novità, il quale se è mosso da uno spirito distruggitore, apre insieme la via allo spirito creatore, quest'impeto va governato, va diretto, va temperato, affinché appunto si giunga dove si deve andare senza inciampi e senza disordini.

Io dunque non ho nulla da ritrattare nè da aggiungere.

(Segni di approvazione).

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Castagnetto.

**Senatore Di Castagnetto.** Comincio dal ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio per la benevola analisi che egli ha voluto fare se non di un progetto, almeno di una idea che io ho osato emettere dinanzi a voi, o Signori; egli l'ha analizzata con quella chiarezza e semplicità che rende così accetta la sua parola a noi ed al paese. Ma l'onorevole Presidente del Consiglio disse che io era caduto in un errore indicando la cifra del debito antico del Piemonte e confondendola forse col debito attuale. Signori, l'errore veramente sarebbe tanto grave cioè della cifra di 500 milioni che sarebbe imperdonabile, ed è perciò che io ho dovuto chiedere la parola.

Io aveva proposto che si separasse fin d'ora il bilancio normale attivo e passivo da qualunque debito dello Stato, onde cominciare almeno una volta l'equilibrio nelle finanze; quindi ho detto, che con straordinarie risorse si debba pensare al pagamento del debito ed al servizio degli interessi. Ma ho osservato ancora che ponendo l'attivo del bilancio normale a 400 milioni, sopravanzavano sullo attivo del bilancio altri 400, e forse, se si potranno regolarizzare le imposte

in corso, anche 500 milioni, i quali 500 milioni si potrebbero versare in quella cassa di esdebitazione.

Ho soggiunto che io credeva che si dovesse chiamare un concorso forte e potente al Clero, che si dovesse chiedere anche un contributo ai Corpi morali ed ai Comuni, che si dovesse anche usufruire, *exploiter*, il patriottismo degli Italiani con quella istituzione benemerita del *Consorzio nazionale*, la quale credo progredisca con molto ordine e regolarità.

Con queste immense risorse, ho detto, si dovrebbe fare il servizio della rendita, creare un forte fondo di ammortizzazione, perchè se cominciamo a pagare i nostri debiti, rialzeremo il nostro credito che dal 52 potrebbe salire al 60 o 70, invece di gettare in commercio dei fondi di diverso valore che possono scambievolmente pregiudicarsi.

Questo è il tema che io ho messo dinanzi al Senato, non con la presunzione che le mie parole possano avere un effetto pratico perchè conosco la mia pochezza, ma perchè potrebbero forse da valenti economisti che qui siedono esser prese in considerazione in modo da formarne un progetto utile.

Io credo che con una grande operazione di credito che con le forti risorse di cui ho fatto cenno, l'Italia potrebbe pagare il suo debito ed attivare tutte quelle immense risorse di cui essa è ricca; ma non ne può disporre perchè allo stato attuale delle cose illanguidiscono perchè devesi sempre pensare ad imposte, in vece di sviluppare quelle risorse sia agricole, sia commerciali che stanno sepolte in questo prezioso suolo e che dovranno pur una volta portare copiosi frutti. Io divido pienamente l'opinione dell'onorevole Ministro che l'Italia è lontana dall'essere in quella posizione critica di cui si parla tanto all'interno che all'estero; egli con mano forte, secondato da' suoi colleghi, la potrà far risorgere purchè tutti i cittadini concorrano, come egli li ha invitati, in questo supremo sforzo.

**Presidente.** Esaurito l'elenco degli oratori iscritti io propongo al Senato, se crede...

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori Senatori! Io non intendo di fare un discorso; molto meno di ripetere quelle verità che in favore della legge furono da sapienti oratori poste in sodo nella discussione generale.

Avrei sperato, avrei desiderato, che mi fosse tolta occasione di dirvi anche le poche parole che or vi dirò: ma l'occasione non mi fu tolta; poichè nessuno ha preso l'ufficio di rispondere a certe asseverazioni dell'onorevole Mameli, che, secondo me, troppo importa di rintuzzare, in quanto che, se corressero senza confutazione, menomato ne sarebbe nei cittadini il rispetto debito a questa legge, menomata la fede loro nella legittimità degli acquisti dei beni che stiamo per alienare.

L'onorevole Senatore Mameli ha asserito che questa legge, mettendo mano nella proprietà (come ei la chiama) della Chiesa, viola l'articolo 29 dello Statuto, viola gli articoli 418, 433 e relativi del Codice Civile Albertino, che aveano i loro simili nei Codici Civili degli altri Stati d'Italia.

Signori! Invocare a questo luogo l'articolo 29 dello Statuto, egli è uno incogliere in una petizione di principio.

Verissimo che l'articolo 29 dello Statuto dice inviolabili senza alcuna eccezione tutte le proprietà. Ma dunque quell'articolo non può esser invocato dagli oratori degli *enti morali*, di cui parliamo, se prima e' non ci provino che gli *enti morali*, di cui parliamo, sono veri *proprietari* dei beni di cui sono in possesso, e che codesta proprietà, per non so quale miracolo, perdura eziandio quando la loro personalità giuridica è revocata ed è spenta.

Invocare gli articoli 418, 433 od altri analoghi del Codice civile Albertino, non è solamente un anacronismo, stantechè quegli articoli da circa due anni sono abrogati, ma è un dar del capo in altra nuova petizione di principio.

Verissimo che l'articolo 418 del Codice Albertino, parlando dei beni relativamente a coloro che li possiedono (notisi bene, che li possiedono), accenna i beni della Chiesa: e verissimo che, poco appresso, lo articolo 433 soggiunge che « sotto nome di beni della Chiesa si intendono quelli che appartengono ai singoli benefici, ed altri stabilimenti ecclesiastici. »

Ma dunque (e chi nol vede?) i beni posseduti dagli stabilimenti ecclesiastici vengono sotto nome di beni della Chiesa in quanto gli stabilimenti ecclesiastici esistono; e poichè gli stabilimenti ecclesiastici esistere non possono se non fino a tanto che lo Stato concede loro e conserva la personalità giuridica, la cessazione di questa induce di necessità ineluttabile la conseguenza che i beni dello stabilimento ecclesiastico, il quale cessa, cessano di venire sotto nome di beni della Chiesa.

L'onorevole senatore Mameli avrebbe dovuto ricordare che la obbiezione da lui mossa è già vecchia, e che tale obbiezione fu ricantata le mille volte nel 1855, quando il Ministro delle finanze, conte di Cavour, e il Ministro guardasigilli Urbano Rattazzi presentarono al Parlamento Subalpino lo schema di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Avrebbe dovuto ricordare che la citazione tanto ribadita di quegli articoli, o vuoi dello Statuto, o vuoi del Codice civile Albertino, non impedì che la legge venisse con gran numero di suffragi approvata; non impedì che i Subalpini plaudissero a quella legge; non impedì che le altre regioni italiane, non appena respirarono aure di libertà, di quella stessa legge sollecitassero l'applicazione, promovessero l'ampliamento.

Senzachè, prima ancora della legge del 29 maggio 1855, e quantunque vivessero in piena osservanza lo

Statuto e il Codice civile Albertino, erano stati già pubblicati e attuati (in virtù della legge 2 agosto 1848) e il reale decreto 25 agosto e l'altro reale decreto 4 ottobre 1848, nei quali fu sciolta nelle antiche Provincie la Compagnia di Gesù, e i beni a quella appartenenti furono dati in amministrazione alle Regie finanze, ed applicati alla istruzione, alla educazione nazionale.

O forse l'onorevole Mameli, che poi sedette Ministro per la pubblica Istruzione, non si è anch'egli giovato di quei beni allo scopo indetto dai due decreti testè riferiti? — Certo che sì.

Dunque l'onorevole Mameli ha riconosciuto, o col fatto proprio ha dimostrato, che nè l'articolo 29 dello Statuto, nè gli articoli 418 e 433 ed altri simili del Codice civile Albertino si opponevano a che codesti beni degli stabilimenti ecclesiastici, codesti beni che venivano sotto nome di beni della Chiesa, tornassero allo Stato quando lo Stato scoglieva gli stabilimenti ecclesiastici, gli enti morali che li possedevano.

Arroge che tra l'articolo 418 e l'articolo 433 del Codice civile Albertino era scritto l'articolo 423, così concepito: « fanno parte del Regio Demanio tutti i beni che attualmente possiede o che ha diritto di recuperare. »

E chi oserebbe negare che il Demanio abbia diritto di recuperare i beni, dai popoli o dai principi donati a tale o a tal altro stabilimento ecclesiastico, quando la personalità giuridica dell'ente morale che li possedeva è abolita, e l'Ente morale non è più che polvere ed omhra?

L'onorevole Senatore Mameli egli stesso s'avvide che alla obbiezione da lui mossa farebbe contrasto, se non fosse altro, l'art. 433 del nuovo Codice civile italiano; nel quale, trattandosi dei beni rispetto a coloro a cui appartengono, è dichiarato che « i beni degli istituti civili od ecclesiastici, e degli altri corpi morali, appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere. »

L'onorevole Mameli non ha potuto non confessare che questa clausola finale del nuovo art. 433 importa e significa che, quantunque volte lo Stato ritolga agli enti la capacità di possedere, la qualsiasi proprietà loro viene meno, è annientata, ed entra in luogo di quella la proprietà dello Stato.

Ma, a schermirsi da codesta considerazione, che tutto il di lui sistema scuote e distrugge, egli afferma che il nuovo articolo 433 non può avere effetto retroattivo.

Signori Senatori! L'onorevole Mameli è troppo grave pubblicista, è troppo grande giureconsulto per non sapere che il canone « che le leggi non hanno effetto retroattivo » si applica alle leggi di ordine privato, e non altrimenti a quelle di ordine pubblico; che le leggi di ordine pubblico (qualè senza dubbio quella che regge la vita e la morte degli enti morali) dallo istante stesso della loro promulgazione tutto ringenerano, tutto

informano, a tutto danno regola e norma; e che una costantissima giurisprudenza ha sancito che « tutte le leggi politiche retroagiscono; perchè non v'ha prescrizione, non v'ha diritto acquisito contro una maggiore felicità dello Stato. »

Qui vorrei far fine: ma, nel mio carattere di Ministro dei Culti, debbo anche dire una parola in risposta a coloro i quali stimano che questa legge, questa che appellano invasione della proprietà della Chiesa, torui impossibile coi canoni della Chiesa, colle dottrine dei SS. Padri.

Tutto il contrario, o Signori.

Mi basti notare che esso medesimo il Concilio Tridentino, il quale dei suoi mille anatemi ha spaventato la terra, non nega allo Stato la proprietà dei beni ecclesiastici.

Interdice e bandisce l'anatema contro i chierici o i laici, se mai per cupidità, per quella cupidità ch'ei chiama « *radix omnium malorum* » questi beni convertono in uso proprio.

Ma non interdice, non bandisce l'anatema contro il Potere Politico che di codesti beni si giovi in pro della Nazione.

Di cotal guisa, il Concilio di Trento rendeva omaggio a questa antica verità, che de' beni ecclesiastici lo Stato si può valere; e può valersene, soprattutto, qualora le sue necessità ciò consiglino, ciò richieggano; e può valersene, senza che la Chiesa abbia diritto a sollevare censura; e può valersene, senza che la Chiesa abbia diritto a chiedergliene conto o ragione, e sol perchè ei se ne vale; la Chiesa deve presumere che se ne valga per giusta causa.

Della quale verità recherò a testimonio quel grande Dottore, che fu il Divo Ambrogio Arcivescovo di Milano, sulla cui fede mi è lieta cosa il conchiudere.

Era egli stato interpellato, richiesto, dall'Imperatore Valentiniano, e dalla madre di lui, a cedere una Chiesa (forse la sola) di Milano che il pseudo Vescovo Ausenzio voleva occupare.

Rispose come gli suggeriva la santità del suo ministero. È poi, nella Concione intitolata *De Basilicis non tradendis haereticis et gentilibus*, disse al suo popolo di avere risposto umilmente, ma francamente: *Quid igitur? non humiliter a nobis responsum est? Si tributum petit (Imperator) non negamus; agri Ecclesiae solvent tributum: si agros desiderat Imperator, POTESTATEM HABET VINDICANDORUM: nemo nostrum intervenit.*

Che volete di più e di meglio o Signori? Il Santo Dottore afferma solennemente nello Imperatore, nel Capo dello Stato, la competenza dell'azione vindicatoria, la podestà di rivendicare i campi della Chiesa; e, che è il medesimo, afferma nel Capo dello Stato la proprietà piena e perfetta dei campi della Chiesa.

Si agros desiderat Imperator, POTESTATEM HABET VINDICANDORUM; nemo nostrum intervenit. Le quali parole « *nemo nostrum intervenit* » furono egregiamente

interpretate così: « è roba sua; se la pigli. Che abbiamo noi da fare coi campi? Noi abbiamo da fare solo con Dio, e con le anime che Dio ci ha date in custodia.

(*Vivissimi segni di approvazione generale*).

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io ringrazio il signor Guardasigilli di avermi porto il mezzo di poter meglio esprimere il mio concetto sulla proprietà della Chiesa, concetto che io desumo chiaramente dagli articoli 418, 433, 436 del Codice Albertino, e dall'articolo 29 dello Statuto fondamentale del Regno.

I beni considerati obbiettivamente si dividono in mobili ed immobili: subbiettivamente però considerati, si distinguono in beni dello Stato, della Chiesa, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti e dei privati. Questa divisione è espressa in termini ben precisi nel citato articolo 418, senzachè ivi e neppure nei successivi articoli si accenni ad alcuna differenza sulla natura nè sugli effetti della proprietà. Nell'articolo 433, si dice che beni della Chiesa sono quelli che appartengono a singoli beccfizi e stabilimenti ecclesiastici; e l'articolo 436, trattando dell'Amministrazione di tali beni, prescrive che si osservino le regole loro proprie. Ora quali sono queste regole circa l'alienazione? La risposta è ben ovvia. Era generalmente in vigore, e precisamente in tutti gli antichi Stati del Regno di Sardegna la stravagante *ambitiosa de rebus Ecclesiae non alienandis*, cioè non potevano i beni ecclesiastici alienarsi senza l'autorizzazione della S. Sede, eccettuati i piccoli stabili di modico valore, per i quali bastava il consenso dell'Ordinario.

Il rescritto pontificio però era sottoposto all'*exequatur* e come provvisione proveniente dall'estero, e per quel dritto di suprema tutela che compete allo Stato. Ma sta sempre, che chi alienava, era l'amministratore dell'ento morale ecclesiastico; e chi autorizzava l'alienazione degli immobili, era il Papa, l'Ordinario. Ora, ognuno sa che il precipuo e più essenziale carattere d'ogni proprietà è quello di goderne e di disporne.

Non basta, l'art. 29, dello Statuto dichiara inoltre, che tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Dunque è inviolabile anche la proprietà ecclesiastica, essendo anche storicamente indubitato, che le parole, *senza alcuna eccezione* furono poi aggiunte in contemplazione appunto dei beni della Chiesa, per espresso volere del giusto e religioso Re Carlo Alberto.

La cosa è nitida, e sono inutili tutti gli sforzi per mascherare una verità, nella quale combinavano anche gli altri Codici italiani, segnatamente il napoletano, il parmense, e quello del Cantone Ticino; ed a nulla giova citare frammenti di leggi romane antiche, e di quei tempi di assolutismo, nei quali era dritto quello che piaceva al principe.

È ben vero che l'articolo 433 del Codice del Regno d'Italia ha immutato lo stato delle cose, disponendo

che i beni degli istituti laicali od ecclesiastici loro appartengano, in quanto la legge concede loro la facoltà di acquistare e di possedere. Ma io notai già, ed ora ripeto, che questa legge non può avere effetto retroattivo quanto ai beni già acquistati da quelli istituti in perfetta proprietà, dei quali veruna legge può spogliarli senza manifesta ingiustizia: che la retroattività non si presume, ma deve essere espressa: che questa restrizione è necessaria, nel caso, per poter conciliare questo articolo colla disposizione dell'articolo 29 dello Statuto, che vuole inviolabili tutte le proprietà.

Dissi, quanto alla distinta menzione di acquistare e di possedere, che non si poteva riferire che alla facoltà competente al Re di apporre nei decreti di autorizzazione ad acquistare, la condizione solita apporsi, di vendere immediatamente o dentro un certo termine i beni.

Male poi, a parer mio, il signor Guardasigilli invoca il diritto pubblico, per attribuire alla legge l'effetto retroattivo. Questa è mera questione di diritto civile e privato, appunto perchè riguarda puramente un diritto di privata proprietà nel Regno. Lo Stato considerato come ente capace di dominio è soggetto alle leggi comuni, ed il Codice civile contempla tutte le proprietà a chiunque appartengano.

*(Segni vivissimi d'approvazione).*

**Presidente.** Nessuno più chiedendo la parola, interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale riservata, però sempre la parola al Relatore.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, si alzi.

*(La discussione generale è chiusa).*

La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna**, *Relatore.* Signori Senatori. L'Ufficio Centrale nel presentarvi la sua relazione dichiarò che egli si estendeva alquanto a ragionare delle teorie di diritto, che sono fondamento della prima parte di questa legge principalmente allo scopo di abbreviare, per quanto potesse dipendere da lui, la presente discussione. Il Relatore farà di tutto perchè questo scopo, per quanto lo riguarda, non venga a mancare.

Debbo innanzi tutto dichiarare, che siccome l'Ufficio Centrale ha, nella sua relazione, allontanato affatto ogni discussione religiosa, così il Relatore seguendo lo stesso principio si atterrà a questo sistema. Io per me credo, che le questioni religiose in Parlamento non solo sieno inutili, ma siano impossibili.

In verità l'apprezzamento religioso da che dipende? Dipende unicamente da quell'opinione che ciascun individuo, che appartiene ad una religiosa credenza ha della credenza propria e di quei principii che la costituiscono. Ora, egli è evidente, che nel Parlamento, il quale non ha che un mandato meramente civile, sarebbe la più manifesta e la più flagrante delle invasioni quella di sollevare una questione qualsivoglia religiosa. Noi qui dobbiamo far leggi, e dobbiamo farle nel modo stesso, sicchè fossimo cattolici, protestanti

od israeliti, imperocchè qui non dobbiamo altro alla Nazione che la giustizia civile, e la libertà per tutti.

Ogni qualvolta esciamo da questi limiti, agiamo incompetentemente, noi corriamo il pericolo di cadere nell'errore, diamo alle nostre deliberazioni un fondamento che, secondo la nostra competenza, esse non possono assolutamente avere. Allorquando, o Signori, un Parlamento nelle sue leggi rispetta la libertà di tutti e rispetta la Giustizia, esso ha compiuto l'opera sua, e niuno ha diritto di lagnarsi di lui. Chiunque domanda di più, come già si disse nella relazione, domanda il privilegio, e non domanda la libertà.

Or qui noi abbiamo il mandato di mantenere per tutti l'uguaglianza di diritto e la libertà, le quali si apprezzano con elementi e criterii civili, e non con criterii religiosi che conducono o possono condurre alla inuguaglianza, od al privilegio; poichè essi non riguardano tutti, ma una parte sola dei cittadini.

Dico pertanto che nelle osservazioni che avrò l'onore di sottoporre al Senato, mi asterrò assolutamente da qualsivoglia apprezzamento religioso. Lo dichiarai già altre volte in Parlamento, e lo dichiaro nuovamente; io so professione di essere cattolico; ma, per mio conto, non permetterei a nessuno in Parlamento di apprezzare le mie opinioni religiose, nè di discuterle, nè di sentenziare sulle credenze della religione che io professo *(Bene)*.

L'assunto mio è ora alquanto difficile, ed il Senato lo comprenderà di leggieri.

Nella relazione, l'Ufficio Centrale ha tentato di esporre con principj collegati i fondamenti giuridici dell'opinione favorevole che egli aveva a questo disegno di legge: egli ha quasi delineato un campo chiuso nel quale dovessero gli avversari ed i fautori di questa legge trovarsi per quella lotta dalla quale deve sorgere la verità.

Sventuratamente debbesi riconoscere che la questione giuridica la quale è l'unico fondamento possibile per la discussione di questa legge, fu quasi compiutamente scartata. Difatti l'onorevole Senatore Di Castagnetto diceva che l'Ufficio Centrale aveva sostenuta la legge con ingegnosi sofismi, che aveva provato troppo e che perciò non aveva provato nulla; ma dopo di avere ciò asserito, si asteneva assolutamente dal provare le sue asserzioni.

L'onorevole Lambruschini disse solo che egli non ammetteva le teoriche dell'Ufficio Centrale, e che egli, sebbene si tratti di questione giuridica, guardava il soggetto da una sfera più alta che non sia la sfera giuridica.

L'onorevole Senatore Cataldi disse che poco gli importava di sapere a quali teorie giuridiche si appoggiasse il presente disegno di legge.

Or io domando al Senato come sia possibile discutere una questione che è tutta di diritto, senza rimanere costantemente e, dirò quasi, unicamente nella sfera giuridica, senza discutere quei principii giuridici per cui la legge debba essere accettata o rigettata.

Io sarò dunque costretto per necessità ad abbandonare quasi quel campo, che nella relazione dell'Ufficio Centrale erasi scelto, e che pur parmi fosse l'unico sul quale la questione potesse essere dibattuta, e sarò obbligato a seguire gli oratori che hanno parlato contro questo disegno di legge nelle diverse loro escursioni estranee affatto al campo giuridico.

Lo farò assai brevemente, perchè non parmi che importi molto all'esito della discussione ed alla riuscita della medesima l'occuparsi di argomenti che strettamente al soggetto non si attengano; lo farò poi, per maggior ragione, perchè parecchi altri oratori prima di me, fra cui il Ministero stesso in tre orazioni, hanno vittoriosamente risposto a buona parte degli argomenti che si invocano contro il disegno di legge in discussione. Se non che parmi di aver diritto di affermare che gli argomenti giuridici della relazione dell'Ufficio Centrale rimangono incontrastati, e che la verità delle conclusioni della medesima è corroborata da quella forza che lor viene dal non essersi potuto combatterle.

Poche parole io dovrò dire all'onorevole Senatore Di Castagnetto, imperocchè se io dovessi seguire a parte a parte i suoi argomenti, dovrei forse occuparmi di ribattere cose che, oltre al non essere strettamente attinenti a questo disegno di legge, parmi che non richieggano maggiori risposte di quelle che già si contengono nella relazione.

E veramente per ribattere le osservazioni dell'onorevole preopinante, dovrei dimostrare che se le istituzioni religiose si possono per avventura far rimontare sì lontano da far capo ad Adamo, la stessa cosa non si può dire delle *mani morte*, le quali sicuramente non si possono far ascendere sino al nostro primo padre.

Dovrei pur provare che il diritto di lasciare i suffragi non ha nulla a che fare col diritto di costituire dei Corpi morali, e delle mani morte, diritto questo che non ispetta ad alcun individuo; e che perciò questo paragone non può essere invocato come argomento di deduzioni giuridiche, e che si possano attagliare all'argomento nostro. Dovrei anche dimostrare che il gran Corpo, direi quasi, naturale dello Stato non può essere paragonato ai Corpi morali, ed alle mani morte che lo Stato stesso crea, e che verranno con questa legge soppressi.

Ma, in verità, non istimerei conveniente ora di entrare a ribattere siffatti argomenti, poichè codeste asserzioni si confutano da lor medesime, epperò passo immediatamente al discorso dell'onorevole Senatore Lambruschini; sul quale parimenti avrò poco a dire perchè alle cose principali si è ieri ed oggi con altri discorsi risposto.

Questo discorso forbitissimo ed elegante, e nella forma quasi invidiabile pei pregi estetici, non parvemi che avesse gli stessi pregi dal lato delle prove e dei ragionamenti. Innanzi tutto, l'onorevole Senatore Lambruschini ha pur egli, come dissi, scartato assoluta-

mente la questione di diritto. Egli ha dichiarato che riguardava e discuteva la questione da sfera ben più alta che non sia quella in cui sono le questioni giuridiche. Veramente io non so comprendere come, per le questioni giuridiche, si possa ascendere a sfera più alta della sfera giuridica; quella sfera, per quanto alta essa sia, non sarà mai tale che vi si possano trovare ragioni per confutare od accettare una legge, che ha per unico fondamento questioni ed elementi di diritto.

Non intratterrò certamente il Senato sulle varie qualificazioni date dal preopinante a questo disegno di legge; cioè che esso è un'evaporazione, una liquefazione dell'Asse Ecclesiastico, che è una rovina, una distruzione; che è una legge di guerra, una vittoria dei principii sovversivi. Queste qualificazioni allorquando non sono provate, non sono che mere parole, le quali si possono applicare ad arbitrio a qualsivoglia cosa.

Si lagnò poi l'onorevole Senatore Lambruschini della freddezza del sentimento religioso che domina ai nostri tempi, e pareva andasse un po' cercandone la cagione nelle disposizioni delle leggi simili alla presente, e nella lotta tra il Governo civile ed il Governo spirituale della Chiesa cattolica, e parmi che volesse imputarne una parte anche a questa legge, ove venisse accettata. Io non negherò questa freddezza nè verrò meno a dolermene con lui; ma ad un tempo io lo prego di guardare un istante a coloro cui gioverebbero le opinioni che egli ha difeso, e di esaminare se per avventura non si potesse trovare in essi qualche ragione di cotesta freddezza. Egli di certo ve la troverebbe; imperocchè è facile concepire siccome i popoli posti fra i sentimenti della natura, che nessuno può rinnegare, e che tutti sentono esser irresistibile verità, e certe azioni o resistenze del Governo spirituale della Chiesa che contrastano con questi sentimenti, debbono necessariamente essere scossi nelle loro credenze e nei loro sentimenti religiosi.

Anche l'onor. Cataldi dichiarò che della questione giuridica non ne voleva punto sapere.

Egli poi non solo negò i principii di diritto ai quali si appoggia la presente legge, senza pur farne la discussione, ma andò più oltre e sino a negare allo Stato ogni ragione d'ingerenza per soggetti civili sopra le cose temporali della Chiesa, salvo che venisse il caso di applicare la legge punitiva. Questa affermazione va tanto oltre che io credo che, nello stato attuale delle nostre idee e delle nostre cognizioni, non occorra di farne la discussione.

Egli soggiunse. Voi oggi sopprimete i benefizi, sopprimete i canonici, domani sopprimerete i parrochi, dopo domani sopprimerete i vescovi, e poi finirete per sopprimere la Chiesa.

Ma, Signori, con questi argomenti dedotti dal possibile abuso del diritto, ove siano menati buoni, si può distruggere qualsivoglia diritto. Già nella relazione dell'Ufficio Centrale, si dimostrava siccome il diritto

dello Stato a questo riguardo dovesse necessariamente dipendere da che circostanze di fatto esistessero, per le quali l'utilità sociale richiedesse che la soppressione dei Corpi morali avesse effetto. Ora, se può avvenir caso, nel quale questa soppressione sia necessaria, lo Stato avrà diritto di sopprimere, nei casi in cui questa necessità non sia, allo Stato non competerà codesto diritto. Ma ripeto, che dalla possibilità di abusare di un diritto esercitandolo, lo inferire la non esistenza del diritto medesimo è la negazione assoluta e recisa di ogni sorta di diritto. Oltrecchè giova notare, che potrebbe pur sempre lo Stato cambiare il modo civile di essere di qualsivoglia beneficio, o mano morta.

Fece pure allusione l'onor. Cataldi all'affermazione di coloro che dicono che la Chiesa si debba rimodernare, quasiché questo disegno di legge, abbia lo scopo o l'effetto di rimodernarla. Per rimodernamento della Chiesa io non potrei intendere altro, salvo che una qualsivoglia variazione s'introducesse in quelle cose che costituiscono e consistano in una istituzione religiosa. Ma allorchè si tratta unicamente delle cose materiali, e in quanto queste cose materiali costituiscano un diritto civile creato dalla legge, come sono le manimorte, io domando come si possa parlare di rimodernamento della Chiesa, il quale non può riferirsi che a cose religiose.

Chieggo scusa al Senato se faccio questo esame con grande rapidità, ma sento la necessità di così fare per non abusare di troppo del di lui tempo prezioso.

L'onorevole Cataldi non espresse altre ragioni, per quanto mi pare, le quali richieggano una risposta speciale a questo riguardo, imperocchè tutte le altre cose trovansi già previste nella relazione. In codesto novero pongo l'allegata violazione dello Statuto, la violazione del diritto di proprietà, l'impedimento recato all'esercizio del culto. Le son cose queste della quali si è già lungamente parlato nella relazione; epperò non credo opportuno il ritornarvi sopra.

L'onorevole Senatore Mameli non ha recisamente contestato il diritto di sopprimere Enti morali e per quanto mi pare, egli ha soltanto negato assolutamente l'applicazione che se ne fa nella presente legge; ed ha poi tanto più combattuta la conseguenza immediata della soppressione, cioè l'apprensione dei beni per lo Stato. A questo riguardo pure mi riferisco alla dimostrazione data nella relazione, ove è ampiamente discusso il diritto dello Stato di sopprimere i Corpi morali e il diritto di ereditare i beni dei Corpi morali soppressi, coll'obbligo di adempiere a tutti i pesi, e di conservare il valore dei beni alla loro religiosa destinazione nei limiti della necessità.

All'argomento dedotto dalle disposizioni dello Statuto è stato testè risposto dall'onorevole signor ministro di grazia e giustizia; io farò solo notare che, quanto alla proprietà, nel mentre che ho udito da ogni parte gli oppositori della presente legge affer-

mare esservi violazione di proprietà, non ho udito che si recasse qualche ragione per distruggere quelle che l'Ufficio Centrale ha addotte nella sua relazione.

Mi si permetta di fermare per un istante l'attenzione del Senato su questo soggetto per constatare un tal fatto, imperocchè codesto soggetto è uno dei più importanti del presente disegno di legge.

Si dice e si ripete che la proprietà è violata. Abbiamo risposto che la questione sulla proprietà qui non è neppure possibile; perchè anzitutto abbiamo stabilito che lo Stato ha diritto di sopprimere la personalità civile di un corpo morale; perchè noi diciamo che la proprietà passa al Demanio solo a titolo ereditario come conseguenza di codesto spegnimento; e perchè, in fine, il passaggio della eredità dal morto o naturalmente o civilmente all'erede non è un atto di violazione ma sibbene di ricognizione e di esercizio del diritto di proprietà.

Comprendiamo come si abbia a discutere se lo Stato possa o no sopprimere le mani morte; ma non è possibile di comprendere come, soppressa la mano morta, il trapasso delle di lui sostanze al Demanio erede si possa ragionevolmente chiamare una violazione del diritto di proprietà. Avremmo desiderato una risposta, ma essa è affatto mancata; si rifiuta di provare che lo Stato non possa spegnere la mano morta, e nel mentre stesso si afferma che v'ha violazione del diritto di proprietà e dello Statuto. Il silenzio dei nostri oppositori ci pare molto eloquente.

L'onorevole Mameli ha pur detto che la religione era di pubblica utilità e per conseguenza d'uopo era tenerla per tale e non disconoscere questi principii come si faceva nel disegno di legge.

In verità non comprendo come la presente legge possa essere invocata ad argomento che per parte dello Stato si disconosca la ragione di pubblica utilità in tutto ciò che costituisce la libertà dell'esercizio dei diritti religiosi per parte dei cittadini. Questo diritto alla libertà basterebbe ad obbligare la legge a rispettare ancora di più quella di cui si tratta, essendochè essa sia fra le più importanti e le più sacre all'uomo. Ma, io domando, in quali cose questa legge viola la libertà religiosa? Essa non fa altro che sopprimere l'essere civile di enti morali; mantiene tutti i pesi, mantiene la destinazione dei beni, mantiene gli investiti nel possesso dei loro diritti, epperò conserva ogni cosa che alla materia religiosa si attenga. La soppressione della persona civile dell'ente non ha nulla di religioso. L'ente civile morale lo aveva creato la stessa legge, perchè quando lo ha creato lo ha creduto utile civilmente alla società, e perchè lo crede ora, e sempre sotto l'aspetto civile, dannoso alla società essa fa cessare la di lui civile persona. In ciò la religione non ci ha, evidentemente, nulla a che fare.

Oppose pure l'onorevole Mameli che gli Enti morali non sono tutti della stessa natura e che il disegno di legge ne poneva molti, ed assai diversi fra loro

tutti in un fascio. Non può di certo negarsi che gli Enti morali sono diversi fra loro per la diversità del loro soggetto, del loro scopo e della loro destinazione. V'hanno Enti morali con iscopo e fine di beneficenza; ve ne ha dei religiosi; ve ne possono essere di molte altre sorta per questo rispetto. Ma ciò non può escludere che Enti con iscopo diverso possano essere, e cadere nella categoria di quelli la cui esistenza debba cessare nell'interesse civile, e sociale dello Stato.

La questione è stata portata appunto su questo terreno dalla relazione dell'Ufficio Centrale, poichè in essa è detto che reputavasi utile ed anzi necessario al bene generale nell'attuale stato della società, di sopprimere tutti quegli enti i quali distoglievano le popolazioni dal lavoro e che allontanavano, per opera, e per fatto della legge stessa civile, una parte notevole delle medesime da quegli scopi che sono il fondamento e la base della società moderna. V'ha dunque diversità di Enti; ma v'ha, per tutti quelli compresi nel disegno di legge, identità di motivi per sopprimerli.

L'onorevole Senatore Mameli passò di poi all'esame di diversi articoli della legge. Io non lo seguirò in questa via, poichè la discussione sopra ciascun articolo si farà più convenientemente, e con maggior economia di tempo allorchè ciascuno degli articoli verrà in esame.

Una sola cosa debbo notare a questo riguardo nel discorso dell'onorevole senatore Mameli, poichè egli richiamò specialmente su di essa una risposta del relatore dell'Ufficio Centrale. Ciò riguarda le Opere Pie, per le quali egli disse che la coscienza si rivoltava all'appropriazione, per parte dello Stato, dei beni che erano alle medesime destinati.

L'onorevole preopinante parmi che dovesse considerare, che il presente disegno di legge prescrivendo che tutto ciò che riguarda lo scopo, e l'esecuzione dei pesi che sono l'essenza dell'opera pia siano osservati, ne segue che la sostanza, ed anzi il soggetto medesimo di queste istituzioni viene pienamente rispettato. Io non so perciò comprendere come in ciò si possa ravvisare una violazione qualsivoglia del concetto, e dello scopo delle disposizioni dalle quali abbia avuto origine una fondazione; nè conseguentemente so scorgere come alla disposizione riguardante codeste Opere Pie non si possano e non si debbano applicare le stesse giustificazioni addotte a riguardo della soppressione di tutti gli altri Enti morali, e di tutte le altre manimorte comprese nel presente disegno di legge.

L'onorevole preopinante, a questo riguardo è andato più oltre, allegando che non sussisteva ciò che l'Ufficio Centrale nella sua relazione aveva allegato, cioè che, ai termini di questa legge fosse pur sempre lecito per l'avvenire l'usare della libertà di gravare gli eredi od Enti morali civilmente esistenti di Opere Pie o di suffragi; dappoichè la legge abolendo la persona dell'Ente civile, impedisse bensì che un altro simile Ente civile fosse creato; ma, conservando l'esecuzione delle

Opere Pie o del suffraggio, ne seguisse che simili cose si potessero fare per l'avvenire, le quali non si potessero impedire senza grave violazione della libertà religiosa dei cittadini.

L'onorevole Senatore Mameli affermò per l'opposto, senza però addurre valide prove, che questo disegno di legge proibisce cotali lasciti perpetui per l'avvenire, e dice ciò perchè suppone che la legge proibisca la perpetuità, per se sola, della disposizione.

Mi permetta l'onorevole preopinante, che io persista a negar ciò recisamente, parendomi evidente, che egli cadde in errore a questo riguardo. Ciò che la legge abolisce, e proibisce non è la perpetuità della disposizione, ma sibbene la qualità di ente morale e civile, il che appare dalle prime parole dell'art. 1°. Ciò è sì vero che, facendo cessare la qualità di ente morale e civile, mantiene ad un tempo la perpetuità dell'effetto del lascito, per quanto riguarda il suffragio o l'opera pia. È quindi evidente, che d'ora in poi sarà sempre liberissimo a chiunque di ordinare, secondo le proprie credenze, opere pie e suffragi, purchè solo non se ne costituisca una manomorta.

Lo stesso oratore ha notato che i privati gravati di questi pesi, e nei quali essi passerebbero, potrebbero riscattarsene mediante il pagamento del capitale. In verità io non so comprendere ove miri un tale argomento, imperocchè è manifesto, che a nulla monta, che il gravame sia presso un individuo, o non piuttosto presso un altro, purchè col riscatto sia assegnato un fondo specialmente a ciò destinato, essendochè in ogni caso i pesi debbono essere eseguiti. Poco importerà adunque che l'erede adempia esso personalmente a codesta disposizione, o che, pagando il capitale alla parrocchia che non è soppressa, le fornisca un fondo il quale sia sufficiente per l'esecuzione di un peso, o di un'Opera pia che fosse stata ordinata con disposizione testamentaria.

L'onorevole Senatore Mameli si è inoltre lagnato delle parole colle quali l'Ufficio Centrale ha emesso il proprio avviso a riguardo della opportunità sociale dell'abolizione degli Enti morali, e specialmente delle Corporazioni religiose, le quali sebbene non formino il soggetto della presente legge, pure riguardano leggi che sono basate sugli stessi principii sui quali questo disegno riposa. Egli assai si lagnava delle parole della relazione colle quali si diceva sostanzialmente, che era utile che la legge civile abolisse delle manimorte dotate di rendite, perchè esse toglievano molti individui al lavoro, coll'allettamento di vivere di quelle rendite senza che poi essi attendessero ad occupazioni o lavori reali ed effettivi, il che fosse dannoso in questi tempi in cui il lavoro o della mente o della mano forma la base della nostra società. Veramente non so comprendere quali appunti ragionevoli si possano fare a così giuste e moderate affermazioni.

Niuna parola è nella relazione dell'Ufficio Centrale, la quale abbia trapassato quella misura che debbe

sempre conservarsi, e massime in simili circostanze. L'allegare poi il fatto materiale che vi siano Enti morali, i quali hanno rendite che richiamano a sé individui che avrebbero pigliato certamente altra strada e che avrebbero lavorato, se non avessero trovato il modo di vivere con rendite che non sono loro proprie, parmi che non possa giustificare alcuna lagnanza, salvo che ci si voglia negare il diritto di apprezzare i fatti sociali nello Stato in cui si trovano.

Facendoci questo appunto, l'onorevole preopinante disse che con ciò si attentava anche al diritto successorio, ma appena fatta questa affermazione dichiarò che non andava più oltre, ed io non andrò più oltre neppure nella risposta, poichè in verità non saprei comprendere come il diritto successorio possa essere in ciò interessato.

Passerò ora a fare qualche risposta alle cose dette dall'onorevole Senatore Poggi.

L'onorevole Poggi ha ammesso esplicitamente il principio legale su cui si appoggia il presente disegno di legge; ha solo allegato che nell'applicazione la soppressione doveva essere limitata agli Enti morali superflui; egli ammette che si possa stabilire una imposta straordinaria sopra gli Enti morali; disse che il Governo, conservando alcuni conventi, avrebbe potuto proibire le ulteriori vestizioni. Per fare tutto ciò bisogna evidentemente ammettere i principii che sono stabiliti nella relazione dell'Ufficio Centrale, poichè è necessaria, quanto al diritto, la stessa autorità per fare una parte della soppressione, come per farla intera.

Ma l'onorevole Poggi va ancora più oltre che non l'Ufficio Centrale. Egli disse che avrebbe consentito al passaggio allo Stato dei beni di patronato laicale. In questo caso io debbo dichiarare che sono più conservatore dell'onorevole Poggi. Non ammetterò mai questa espropriazione di beni laicali, poichè in essi è interessata la privata proprietà, quella proprietà che viene dalla natura, e che la legge non può mai toccare, come non può far cessare, nè menomare l'esistenza del proprietario, cioè del patrono.

Nel mentre però che l'onorevole Poggi ammette in massima i principii teorici, legali, e giuridici stabiliti dall'Ufficio Centrale, egli trova che in questa legge si è fatto tutto male. Egli dice: dovevate sopprimere non tutti i conventi, ma solamente i superflui, e così anche di tutti gli Enti morali e di tutte le altre manimorte che sono comprese in questa legge; dovevate proibire soltanto la vestizione, conservando i conventi che non fossero superflui; dovevate non appropriarvi i beni, perchè se volete che diventi possibile la costituzione di società libere, bisognava lasciar i beni a questo fine; per l'opposto, appropriandovi i beni, impedite a queste società libere di costituirsi. Poi soggiunse ancora che questa legge come le precedenti è contraria alla coscienza pubblica, che disgusta le popolazioni, e che desta delle inquietudini all'estero.

Innanzi tutto dirò che il giudicare del superfluo, in

questa materia, è questione di apprezzamento. L'onorevole Poggi ha diritto di credere non superfluo ciò che non crediamo affatto superfluo ed anzi dannoso alla Società civile. Nella relazione dell'Ufficio Centrale sono esposte le ragioni e le basi della opinione del medesimo a questo riguardo. Secondo lo stato attuale della civiltà, l'Ufficio Centrale ritiene superflua ed anzi socialmente dannosa quella qualsivoglia istituzione mantenuta per fatto della legge civile (poichè parliamo sempre di cose civili, di relazioni civili e di motivi civili) la quale coll'allettamento delle proprie rendite trascinò gli individui fuori di quella linea e di quello stato, che avrebbero naturalmente seguito, e che li renda inattivi, ed inoperosità con grande danno morale e materiale della civile società. Ora l'Ufficio Centrale crede che per tutti gli Enti morali che sarebbero soppressi in virtù del presente disegno di legge si verifichino queste condizioni e codesti danni. È questa senza dubbio cosa che dipende da un apprezzamento, che ciascuno può fare a suo modo. Ma è già da molto tempo che ciò si dibatte nel nostro paese; da molti anni si disputa sull'utilità e sul danno delle Corporazioni religiose e di altri Enti morali. Certamente qualunque discussione si rinnovi ancora su quest'argomento niuno, allo stato delle cose, cambierà la propria opinione. Sono adunque questioni che non possono essere ora decise altrimenti che nei modi che lo Statuto stabilisce per fare le leggi. Il paese ha già giudicata questa questione da lunga pezza; cioè, or son 12 anni, nel 1855, l'ha giudicata l'anno scorso 1866, e sta per giudicarla ora di nuovo; e noi non dubitiamo che i principii che hanno prevalso in quelle leggi non debbano con questa essere confermati.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Poggi che riflette l'appropriazione dei beni che egli considera come un ostacolo alla costituzione di società libere religiose di cittadini, parmi che, per affermare ciò, bisogna mettere da una parte le nozioni fondamentali riguardanti le società libere. La base di una società libera è che liberamente i cittadini si associno tra di loro ad uno scopo e che portino del proprio nella società quel tanto che è necessario per pigliarvi parte a seconda dei loro intendimenti. Ma se il Governo somministrasse egli medesimo i fondi alla società gratuitamente, in allora questa non sarebbe più una società di diritto comune, come l'Ufficio Centrale l'ha indicata. Ognuno vede che se il Governo facesse ciò che pare desiderasse l'onorevole Poggi, egli non creerebbe che dei pensionati senza scopo ed uffici, e che riedificherebbe con una mano ciò che ha distrutto coll'altra; imperocchè, nel mentre che da una parte si distruggerebbero le manimorte, dall'altra collo stesso patrimonio si costituirebbe un'altra specie di mano-morta. Ognuno vede di leggieri che una società la quale fosse costituita con fondi forniti gratuitamente dal Governo, e per sua propria iniziativa, non avrebbe più il carattere di società privata, ma sibbene un carattere legale e che sarebbe una legale creazione.

Quanto poi all'affermazione che queste leggi offendano la coscienza pubblica, che le popolazioni se ne risentano, che destino inquietudini anche fuori del paese; io osserverò che in generale si ha la tendenza di esprimere l'opinione propria come opinione del paese. Avviene sovente che, sopra qualsivoglia soggetto, persone che sostengono opinioni le più disparate affermino, ciascuna alla lor volta, che la loro opinione è quella del paese. Queste osservazioni non fanno procedere neppure di un passo le questioni, imperocchè esse non possono aver forza, nè credenza se non in quanto si adducano fatti generali e gravi, i quali possano realmente provare che l'opinione si sia espressa piuttosto in un senso che non in altro contrario. Epperò, mi permetta l'onorevole Poggi di dire che, se dovessimo riferirci alla pubblica opinione, crediamo di poterla invocare con maggior ragione noi, di quello che la possano addurre coloro che combattono il disegno di legge che noi difendiamo. Ed invero quali sono gli inconvenienti incontrati, quali i lagni sorti nel seno delle popolazioni, quali le resistenze e le riluttanze, le difficoltà di esecuzione che siensi conosciute o palesate, in seguito alla legge del 1855 ed alla legge del 1866? Nulla affatto di tutto ciò, sebbene, a sentire certuni, il mondo avrebbe dovuto andare a soquadro. Che anzi se dobbiamo guardare all'espressione dei sentimenti che risulta dalla stampa, eccetto quei pochi giornali che debbono avere un sistema contrario, perchè esprimono, piuttosto che gl'interessi generali delle popolazioni, gli interessi di una classe sola di persone, vedemmo che tutto il giornalismo italiano ha appoggiate codeste leggi e le ha sostenute, ed anzi desiderate. Se dunque l'opinione pubblica, che è l'espressione della pubblica coscienza, può essere da alcuno recata in mezzo di questa discussione, noi crediamo di poterla invocare a molto maggior ragione, di quello che possano farlo gli avversari del disegno di legge.

È poi da notarsi un errore fondamentale di tutto il ragionamento dell'onorevole Senatore Poggi. Dal suo discorso risulta che egli ha supposto che il presente disegno di legge sia stato proposto all'oggetto di facilitare la via per andare a Roma, e come un mezzo di difesa contro la Corte Romana. Da questo errore venne appunto nell'on. Senatore Poggi il pensiero della necessità di trattare lungamente della questione di Roma, dei mezzi morali di arrivarvi; gli venne l'idea di parlare del Ministero Ricasoli, della presentazione, e del ritiro del disegno di legge che aveva presentato, e del successivo scioglimento del Ministero medesimo. — Da ciò nacque in lui la necessità di esaminare qual fosse la causa e l'origine della prima legge di questo genere, volata nel 1855, e che credette di trovare in che nel Piemonte mancavano quei mezzi di difesa che nelle altre parti d'Italia i Governi si erano procurati colle leggi Leopoldine, Tannucciane e Giuseppine. Io non seguirò l'onorevole Senatore Poggi in queste sue escursioni, perchè dovrei allontanarmi

affatto dal soggetto in cui è mio obbligo di rimanere. Dirò soltanto che la supposizione che egli ha fatto intorno agli scopi del presente disegno di legge, non corrisponde alla realtà delle cose; questa legge non fu proposta nè per andare a Roma nè per farsi un'arma di difesa contro la Corte Romana.

Questa legge, per la parte che sopprime le mani morte religiose, è una soddisfazione data ad un bisogno reale della presente società, e basterebbe a provarlo il fatto che i di lei principii furono consacrati la prima volta nella legge del 1855, quando non potevasi ancora parlare praticamente di andare a Roma. Se non che le ragioni con cui questa legge può unicamente essere giustificata provano che essa ha uno scopo morale e materiale interno, cioè quello di far cessare una quantità di mani morte create pel fatto delle leggi civili, le quali sono incompatibili collo stato attuale della Società e sono di danno al paese ed alla Società medesima. Tale è il solo ed unico scopo della prima parte di questo disegno di legge. Lo Stato poi trae profitto da questa soppressione per sopperire ai bisogni delle proprie finanze, usando, come ne ha il diritto, dei beni che gli appartengono legalmente per effetto della soppressione, e debbesi ascrivere a fortuna che in questa circostanza si possano fare contemporaneamente cose moralmente e finanziariamente utili allo Stato.

L'altra allegazione dell'onorevole Poggi consiste nell'affermare che la legge del 1855 era stata fatta in Piemonte, perchè colà non v'erano leggi corrispondenti alle leggi della Toscana, del già regno di Napoli, e di Giuseppe II. Egli ha lamentato che l'Italia abbia seguito ciò che, in sostanza, chiamò il piemontesismo. Confesso che fui assai dolente di sentire ora ripetere dall'onorevole Poggi una parola che pel bene d'Italia credeva dimenticata. Mi limiterò a dire che l'onorevole Senatore Poggi è nell'errore credendo che nel Piemonte non vi fossero disposizioni della natura di quelle sopra indicate.

Nel Piemonte le norme che riguardavano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato non furono mai come altrove, codificate, nè ridotte a leggi scritte, ma da tempo assai antico esistette colà una legislazione consuetudinaria, costante, tenacemente e rigorosamente osservata e mantenuta, per la quale erano consacrati tutti i principii delle leggi scritte ora riferite. Ad esserne persuasi basta il ricorrere alla raccolta del Duboin nella parte che riguarda le cose ecclesiastiche, e si troverà un volume in foglio di gran mole, il quale non è concepito che di queste materie. Da esso si vedrà che lo Stato Piemontese era armato di tutto punto nelle sue relazioni con Roma, e che ha sostenuto le più lunghe ed aspre lotte. Se non che, lo ripeto, questa legislazione era consuetudinaria, essendosi seguito l'uso, nei tempi passati, dei paesi più pratici e positivi di introdurre sperimentalmente e per consuetudine anche le più importanti disposizioni, come avvenne all'Inghilterra che non ha un codice statutario

scritto, ma atti separati e consuetudini che sono il frutto della esperienza. E questa è la causa per cui nello Statuto e nel Codice civile pubblicato da Carlo Alberto, colà ove si parla delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato si fa appunto allusione alle consuetudini ed agli usi che erano leggi dello Stato.

Una sola cosa caratteristica debbo inoltre indicare ed è che quasi tutti i provvedimenti, che occorreano nelle contese particolari interne del Regno tra la Chiesa e lo Stato, invece di essere confidati al governo politico, erano in allora attribuiti alla magistratura giudiziaria, il che fa onore all'equità dei governanti di quei tempi, i quali, non vincolati, come ora siamo, dalla divisione dei poteri, hanno rimesso la tutela dello Stato nelle contese interne tra la Chiesa e lo Stato nelle mani della giustizia. Perciò il pubblico ministero faceva le sue requisitorie ai Senati d'allora, che erano le Corti d'Appello attuali, affinchè provvedessero nell'interesse dello Stato, allorché ne sorgeva il bisogno; le Corti d'Appello pronunziavano come magistrati giudicanti; ond'è che, oltre ad essere provveduto alla difesa dello Stato, era provveduto anche alla tutela della Chiesa, in modo tale che lo Stato non potesse mai soverchiare la Chiesa a danno della libertà religiosa dei cittadini. È dunque un errore il supporre che in Piemonte non vi fosse questa legislazione e che la legge del 1855 sia stata fatta per supplire a questa mancanza.

Non mi fermerò poi a parlare del sistema che l'on. Senatore Poggi suggerisce per andare a Roma. Egli dice che sono i mezzi morali che vi ci debbono condurre, ed in ciò sono tutti d'accordo; ma, come accade sempre in questa materia, bisognerebbe pur definire in che cosa consistano precisamente questi mezzi morali. Anche noi vogliamo i mezzi morali, ma non i mezzi morali che l'on. Poggi vorrebbe adoperare. Quelli che egli suggeriva, consisterebbero in sostanza nel non fare mai nulla che potesse dispiacere alla Corte di Roma; nel conservare i frati tutti ed i conventi non superflui, od almeno quella parte che sarebbe necessaria per non disgustare la Corte di Roma; colla speranza poi che colà, dopo di ciò, si ascolterà il nostro invito che le si farebbe di farci il piacere di sgomberare. Non mi pare che un tale sistema si possa seriamente discutere.

Io non andrò più oltre nel fare l'analisi dei discorsi fatti dagli oratori che pigliarono la parola contro questo disegno di legge, perchè crederei di fare cosa inutile dopo ciò che si contiene nella relazione, e dopo ciò che hanno detto valenti oratori che hanno propugnato il sistema del disegno di legge; quindi mi limiterò ora a domandare al Senato il permesso d'aggiungere alcune cose per ciò che riguarda la questione della libertà della Chiesa.

Io credo necessario di non tacere di questa questione e perchè quasi tutti gli oratori ne hanno parlato, e perchè l'Ufficio Centrale non ha creduto opportuno di sollevarla egli nella sua relazione, come pure perchè questa legge è dagli uni accusata di essere con-

traria alla libertà e dagli altri è invece considerata come favorevole alla libertà.

A questo riguardo però io debbo dichiarare che parlo in mio proprio nome, perchè l'Ufficio Centrale non ha preso deliberazioni su questo soggetto, pei motivi ora addotti.

Un onorevole Senatore oppugnatore del presente disegno di legge, in una scrittura testè mandata alle stampe e diretta al Senato, combatteva virilmente il sistema di coloro i quali, seguendo la dottrina dei socialisti e del loro patriarca Gian Giacomo Rousseau, stabiliscono che gl'individui entrando in Società rinunziano tutti i loro diritti alla medesima, e pigliano poi da lei quel tanto, che essa crede opportuno di tornare a dar loro.

In ciò sono pienamente d'accordo coll'autore di quella scrittura. Io professo con lui la dottrina, omai da tutti ricevuta, per la quale è stabilito che gli individui tutti hanno i loro diritti direttamente dalla natura; che questi diritti sono imprescrittibili ed inalienabili, come la stessa esistenza dell'individuo, e che questi non può mai rinunziarli nè può esserne mai spogliato; che la Società esiste unicamente per la tutela di questi diritti, il cui esercizio può solo essere alquanto modificato per soddisfare alle necessità della Società medesima; che infine per l'individuo, e per la tutela de' suoi naturali diritti esistono la Società, i Governi, le leggi e gli Statuti.

Partendo da queste basi uopo è ammettere, che la sede di tutti i diritti originari naturali è nell'individuo, in ciascun uomo. Ma io domando: si può egli dire altrimenti del diritto alla libertà di coscienza? Evidentemente questo è uno dei più importanti, dei più sacri diritti naturali che competono all'uomo. Per esso ciascun individuo ha il diritto di regolare egli stesso e sotto la propria responsabilità le sue relazioni con Dio; è questo uno dei più preziosi diritti individuali pe' quali la legge, e la Società civile debbe rigorosamente rispettare il principio della libertà.

Ma il diritto alla libertà di coscienza implica necessariamente un'altro diritto. Alcuni oratori oppugnatore della legge dicevano che la libertà di coscienza comprende la libertà del culto e che questa è impedita, se si tolgono i mezzi materiali che sono necessari all'esercizio del culto. Ciò è verissimo. Applicando io dunque all'individuo ciò che essi dicevano pel solo governo spirituale della Chiesa, dico che l'individuo il quale ha il diritto alla libera professione del culto, ha pure conseguentemente il diritto di usare dei mezzi che sono necessari, e che siano destinati alla professione del suo culto. La negazione di codesti mezzi equivale alla negazione del diritto medesimo.

Deve dunque porsi per base che nell'individuo originariamente, e per naturale diritto risiede il diritto alla libertà della coscienza, alla libertà del culto, al libero uso, ed alla libera disposizione dei mezzi che sono destinati all'esercizio del culto.

Conseguentemente ogni cittadino ha verso lo Stato il diritto, che egli rispetti in lui queste sue libertà, che non gli tolga i mezzi di usarne, che tuteli codeste libertà da qualsivoglia pressione possa venire da qualunque parte.

Lo Stato corrispondentemente ha l'obbligo di rispettare questa libertà e codesti diritti e di concedere quella tutela, che l'individuo ha ragione di pretendere. Occorre poi appena di dire che codeste relazioni tra gli individui e lo Stato per la libertà religiosa sono meramente e non possono essere che relazioni di diritto politico e civile. Posto questo diritto nell'individuo, passiamo alle associazioni.

Le associazioni religiose che cosa sono? Non sono altro che la riunione di molti diritti individuali i quali si collegano insieme e si conferiscono per l'esercizio della comune libertà del culto. È quindi evidente che le associazioni religiose hanno gli stessi diritti che hanno gl'individui. E qui, parlando di associazioni religiose, evidentemente comprendo tutti gli individui associati, e ciascuno di essi e senza distinzione tra laici e chierici; imperocchè sarebbe veramente assurdo affermare che un individuo, col fatto d'entrare in un'associazione coi proprii diritti, perdesse questi diritti medesimi che porta nell'associazione per esercitarli in comune.

È dunque per me manifesto che, allorquando una associazione religiosa sia costituita, essa, nelle sue relazioni verso lo Stato, ha tutti i diritti che appartengono all'individuo; e che ha conseguentemente il diritto alla libertà di coscienza, alla libertà del culto, ha il diritto d'usare e di disporre dei mezzi i quali sono destinati all'esercizio di quel culto, e che questo diritto appartiene assolutamente all'intera associazione. Parlando di questi diritti nella relazione tra le associazioni religiose e lo Stato, ogni elemento religioso vi è del pari estraneo e non si tratta che di diritti civili. Il diritto verso lo Stato alla libertà, il diritto di disporre delle proprietà che sono destinate all'esercizio del culto, le son tutte cose che costituiscono relazioni civili tra l'individuo e lo Stato, tra la Società religiosa e lo Stato. È una questione di libertà civile.

Dalla considerazione delle associazioni, passiamo ad esaminare quali relazioni possano e debbano essere tra il Governo interno religioso delle associazioni e lo Stato.

Per lo Stato il governo interno religioso di una associazione non è altro che l'associazione stessa organizzata; per lo Stato, dico, il quale non può avere che relazioni civili. Evidentemente il governo di un'associazione religiosa qualsivoglia (ed io parlo qui in generale perchè il diritto non può essere applicato diversamente ad un'associazione religiosa o ad un'altra) il governo di un'associazione religiosa non può avere che i diritti civili che competono al governo di qualsivoglia altra associazione, e la base giuridica delle sue relazioni civili verso lo Stato è nell'individuo e nell'associazione medesima. Conseguentemente lo Sta-

to non può riconoscere nel governo dell'associazione religiosa spirituale altro che il rappresentante di questa associazione nella parte in cui essa si faccia da lui rappresentare presso lo Stato. Perciò lo Stato non potrà mai considerare questo governo religioso nè come un potere nè come un'autorità a suo riguardo.

Esso, per lo Stato, è una associazione libera di cittadini, è il governo interno e liberamente voluto ed accettato da questa associazione, ove di ciò consti allo Stato anche per le cose civili.

Il governo religioso può essere e sarà un vero potere per le materie religiose, nell'interno della società religiosa, e può essere riconosciuto come potere religioso da coloro, i quali fanno parte della società religiosa, ma lo Stato non ha autorità di immischiarsi in tali cose, perchè egli non potrebbe, senza violare la libertà, e senza uscire dalla propria competenza, entrare a parte delle relazioni religiose che possono esistere tra i membri ed il governo spirituale della società religiosa. Le relazioni civili del governo colle associazioni altro non sono che la base delle relazioni stesse, che egli può avere col governo spirituale interno della società.

È dunque manifesto che il diritto alla libertà del culto, il quale originariamente spetta per natura all'individuo, il diritto di disporre dei mezzi necessari e destinati alla professione del culto, che spetta pure agli individui, e per essi alle loro associazioni, appartiene a tutta l'associazione, e che la legge civile non può riconoscere altro proprietario di questo diritto temporale fuorchè l'intera associazione medesima, la quale è il risultato della collezione dei diritti individuali originarii, sotto pena di violare il diritto e la libertà.

Ora, allorquando si parla di libertà della Chiesa, pochi contendono che il governo civile non deve avere ingerenza in materie religiose, ove si voglia venire ad uno stato normale, a quello stato, che è richiesto dal vero sistema di libertà.

Quasi tutti riconoscono che, quanto più presto sia possibile, debbe lo Stato spogliarsi delle attuali sue ingerenze, anche nelle cose temporali della Chiesa. Ma non è questo l'oggetto della questione, ed il soggetto di que' dissensi pe'quali (come opportunamente diceva l'onorevole Senatore Lambruschini) ognuno intende a suo modo la libertà della Chiesa. La vera questione, per le relazioni della medesima col principio della libertà, consiste nel definire a favore di chi lo Stato debba smettere le attuali sue ingerenze. Se avvenga che alcuno posseda la roba altrui, non basta che la smetta comunque, onde liberarsi dal debito proprio, ma, a tal fine, la debbe rimettere al suo proprietario; e, se nol fa, commette una violazione nuova del diritto, che è sempre una violazione della libertà.

Ora chi è il proprietario, chi è il padrone della libertà di coscienza, chi è il padrone dei mezzi destinati all'esercizio del culto?

Dalle cose che ho dette risulta che il proprietario di questo diritto originario è l'individuo, e, per lui, la società, che è la collezione dei diritti degli individui; dunque è impossibile negare che l'associazione religiosa intera ha essa stessa, ne'suoi rapporti col governo civile, il diritto civile e politico, che quando egli smetta l'ingerenza nelle cose religiose temporali la dismetta a di lei vantaggio, ed alla di lei disposizione.

(L'oratore prende riposo per alcuni minuti.)

**Presidente.** Si riprende la seduta e prego i signori Senatori di riprendere i loro posti. Ventun Senatori hanno domandato che si tenga seduta anche domani al tocco.

Ciò non essendo nelle consuetudini del Senato, pongo ai voti la proposta.

Chi l'ammette, abbia la bontà d'alzarsi.

(Approvato).

La parola è nuovamente al sig. Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Io sono agli ordini dal Senato, sia per continuare ora la discussione, sia per ripigliarla domani; faccio solo presente al Senato che dovrei necessariamente ancora parlare per più di mezz'ora.

*Voci.* Parli, parli.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Se il Senato mi concede di parlare domani gliene sarò grato, perchè sono molto stanco.

Senatore **Mameli.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Il Senatore Mameli ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Mameli.** Il signor Relatore rispondendo alle mie osservazioni è caduto in alcuni errori che io debbo credere involontarii, o procedenti da qualche male intesa mia espressione: io sono in dovere di rettificarli per amore del vero e nell'interesse dell'Ufficio Centrale, le risposte del quale non essendo coerenti alle mie osservazioni, sarebbero un controsenso, ed è appunto questo sconcio che io voglio prevenire.

Il signor relatore ha parlato di appunti fatti da me

ad alcune parole della relazione; ha supposto che io abbia accennato a certi dritti successorii ed altro, di cui non era cenno alcuno nel mio discorso.

Mi ha-accusato di petizione di principio, perchè non avendo contestato allo Stato il dritto di sopprimere gli enti morali, gli aveva contestato la successione nei beni per dritto di devoluzione che era necessaria conseguenza della soppressione.

Da questo punto le mie idee sono state intieramente travisate per mero equivoco, come devo credere e credo.

Io volli evitare la questione di principio assoluto per dare maggior forza al mio ragionamento, dicendo che per quanto volesse largamente ammettersi l'intromissione della podestà civile nell'organismo della Chiesa, non potrebbe però mai ammettersi che fosse in di lei arbitrio il sopprimere gli enti legittimamente costituiti anche da secoli senza giusta e grave causa, che io non riconosceva nei bisogni del pubblico erario: che un'autorità così sfrenata non solo non era conciliabile collo Statuto, ma sarebbe esorbitante anche in Russia e negli altri paesi nei quali era affatto sconosciuta la distinzione dei poteri.

Si è pure voluto dare l'aspetto di un non senso alla interrogazione da me fatta, al proposito delle fondazioni pie di culto, se potesse ad alcuno venire in mente di contestare, che il culto della religione dello Stato fosse oggetto di pubblica utilità. Ma si è taciute il nesso, che questa interrogazione avea coll'art. 902 del Codice civile, il quale permette di stabilire annualità, da convertirsi in perpetuo od a tempo in soccorsi all'indigenza, in premio al merito ed alla virtù, o in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone d'una data qualità, o di una determinata famiglia.

**Presidente.** Dunque sono invitati i signori Senatori per la seduta di domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2)